

## XIII.

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1887

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Comunicazione di un sunto di petizione — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Abolizione dei tribunali di commercio; 2. Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane; 3. Proroga al 1° gennaio 1889 della vendita dei canoni e censi spettanti al demanio, al Fondo pel culto ed al l'azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma; 4. Conversione in legge del regio decreto 2 dicembre 1887 per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina — Proclamazione del risultato delle votazioni fatte nella seduta di ieri per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, di tre al Fondo per il culto, e di due al Fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma — Approvazione del disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza, dopo raccomandazione del senatore Majorana all'art. 5, e risposta del ministro dell'interno — Appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto stesso e per le votazioni di ballottaggio per la nomina di commissari al Fondo pel culto ed al Fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma — Seguito della discussione del progetto pei provvedimenti per gli asili infantili — Osservazioni del senatore Rossi A. e del senatore Pecile per fatto personale — Proposte del senatore Cavallini — Considerazioni del senatore Pierantoni — Risposte del presidente del Consiglio ministro dell'interno, del ministro dell'istruzione pubblica, e del senatore Ferraris, relatore — Dichiarazioni dei senatori Cavallini e Rossi A. — Reiezione della prima parte dello emendamento del senatore Cavallini, e dichiarazione dello stesso di ritirare il resto — Osservazioni sull'art. 1 dell'Ufficio centrale dei senatori Pierantoni, Riberi, Miraglia, Cavallini, del ministro dell'interno e del senatore Ferraris, relatore — Ritiro dell'emendamento Riberi e approvazione dei due articoli del progetto — Esito della votazione sul progetto di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 12.

Sono presenti i signori ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, della guerra, d'agricoltura e commercio.

Il senatore, segretario, CORSI, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Sunto di petizione.**

Lo stesso senatore, segretario, CORSI dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 5. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte di Firenze fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità ».

## Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Abolizione dei tribunali di commercio ».

Prego il Senato di voler demandare l'esame di questo progetto di legge alla stessa Commissione che già ebbe ad occuparsene nella precedente sessione, tanto più che il Senato sta per prorogarsi e che questo disegno di legge presenta una certa urgenza, dovendo andare in vigore il 1° aprile 1888.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione del disegno di legge per la « Abolizione dei tribunali di commercio ».

L'onor. guardasigilli prega il Senato di voler deferire l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione che già ebbe ad occuparsi nella passata sessione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Chi approva la proposta dell'onor. guardasigilli è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane ».

Di questo disegno di legge domando l'urgenza inquantochè il termine che si tratta di prorogare scadrebbe col mese di dicembre corrente.

Prego anzi il Senato di voler demandare lo esame di questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione del progetto di legge intitolato: « Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane ».

L'onor. guardasigilli ha chiesto per questo disegno di legge l'urgenza e che ne venga

affidato l'esame alla Commissione permanente di finanze.

Se non vi sono opposizioni queste proposte dell'onor. guardasigilli sono approvate.

Risultato di votazione  
per la nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta per la nomina di tre membri della Commissione di sorveglianza alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1888:

Senatori votanti . . .	74
Maggioranza . . . . .	38

Il senatore Majorana-Calatabiano. ebbe voti 54

» Sacchi Vittorio . . . . .	»	50
» Cencelli . . . . .	»	49
» Ferraris . . . . .	»	7
» Piroli . . . . .	»	4

altri voti dispersi.

Avendo quindi gli onorevoli senatori Majorana-Calatabiano, Sacchi Vittorio e Cencelli ottenuto la maggioranza dei voti, li proclamo eletti membri della Commissione di vigilanza per la Cassa depositi e prestiti.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre membri della Commissione di vigilanza pel Fondo del culto:

Senatori votanti . . . . .	74
Maggioranza . . . . .	38

Il senatore Ghiglieri . . . . . ebbe voti 56

» Auriti . . . . .	»	52
» Costa . . . . .	»	24
» Rega . . . . .	»	24
» Cencelli . . . . .	»	5
» Majorana-Calatabiano . . . . .	»	5

ed altri voti dispersi.

In conseguenza di che, avendo i signori senatori Ghiglieri ed Auriti ottenuto la maggioranza dei voti, li proclamo eletti a membri della Commissione di vigilanza pel Fondo del culto e proclamo altresì il ballottaggio fra i senatori Costa e Rega.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Ringrazio vivamente coloro che mi hanno favorito del loro voto come membro della Commissione di vigilanza pel Fondo del culto. Dichiaro però che io non potrei accettare l'onorifico incarico, giacchè, cuoprendo la carica di avvocato generale erariale, sono il consulente ordinario di quell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due commissari del Consiglio d'amministrazione del Fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma:

Senatori votanti . . . . .	74
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Vitelleschi . . . . .	64
Trocchi . . . . .	37
Finali . . . . .	35
Cencelli . . . . .	11
Auriti . . . . .	3

ed altri voti dispersi.

Proclamo quindi eletto il senatore Vitelleschi a membro di questa Commissione, ed il ballottaggio fra i signori senatori Trocchi e Finali.

Ora, secondo l'ordine del giorno, dovrebbero procedere alle votazioni di ballottaggio a complemento delle due ultime Commissioni accennate. Però, se il Senato consente, essendo all'ordine del giorno un progetto di legge urgente, io stimerei, che per risparmio di tempo, si cominciasse col discutere tale progetto, che è quello intitolato: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza » per poi procedere, in una volta, alla votazione a scrutinio segreto del progetto medesimo e alle votazioni di ballottaggio per la nomina di commissari.

Non essendovi opposizioni s'invertirà l'ordine del giorno, e si discuterà prima l'accennato disegno di legge.

#### Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, vo-

tati dalla Camera dei deputati, l'uno per la « Pro-ruga al 1° gennaio 1889 della vendita di canoni e censi spettanti al Demanio, Fondo per il culto e azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma »; e l'altro per la « Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina ».

Prego il Senato di dichiarare d'urgenza questi progetti di legge e d'inviarne l'esame alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione testè fatta dei due progetti di legge, l'uno riguardante la « Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina » e l'altro riguardante la « Proroga al 1° gennaio 1889 della vendita dei canoni e censi spettanti al Demanio, Fondo del culto e azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma ».

Il signor ministro prega il Senato di dichiarare d'urgenza questi due disegni di legge e di trasmetterli alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza » (N. 18).

PRESIDENTE. Ora, invertendol'ordine del giorno, passeremo, come diceva poco fa, alla discussione del disegno di legge intitolato: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

(V. Stampato n. 18).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procederà alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 300,000 per sussidio ai danneggiati dal terremoto dal 2 al 3 dicembre 1887 ne' comuni della provincia di Co-senza.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1887-88, instituendosi un capitolo apposito.

(Approvato).

## Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di prorogare il termine utile per la denuncia delle successioni, e di convenire coi comuni danneggiati nuovi canoni di abbuonamenti pel dazio di consumo per il restante periodo del quinquennio corrente, e di condonare in tutto od in parte le rate non pagate sul canone dell'anno 1887.

(Approvato).

## Art. 3.

Entro il mese di marzo 1888 saranno compiute le operazioni prescritte dalle vigenti discipline per gli esoneri e gli sgravi provvisori dell'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, in conseguenza dei danni accertati dall'Amministrazione, senza pregiudizio dei diritti alla esenzione definitiva, in conformità delle disposizioni dell'articolo seguente. Durante questo tempo rimarrà sospesa la riscossione.

(Approvato).

## Art. 4.

Per gli effetti dell'esenzione definitiva dalla imposta sui fabbricati, si procederà, nel termine di due mesi dalla pubblicazione di questa legge, all'accertamento dei fabbricati distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili od inadatti al loro uso per necessità di straordinaria riparazione.

Per gli edifici nuovamente costruiti e straordinariamente riparati, la imposta comincerà a

decorrere due anni dopo che il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

È sospesa a favore dei contribuenti danneggiati la esazione dell'imposta sui terreni per le quote scadute e non pagate nel 1887, non che per le prime tre rate del 1888. L'ammontare dell'imposta della quale viene sospesa la esazione sarà ripartito in 18 rate che verranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1889, per un terzo a quelle da scadere nel 1890, e per il residuo a quelle da scadere nel 1891.

I contribuenti alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, categorie *B* e *C*, nei comuni danneggiati, saranno ammessi a presentare, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, scheda di rettifica per cessazione o diminuzione di reddito, applicabile anche a quelli già accertati per l'anno corrente.

(Approvato).

## Art. 5.

Sarà provveduto con legge speciale per l'applicazione, ai comuni contemplati dall'art. 1, delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), nei limiti e nelle proporzioni che saranno riconosciute necessarie.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. O prego l'onor. presidente del Consiglio, il quale certamente avrà posto attenzione alle avvertenze della Commissione permanente di finanze, intorno a questo art. 5, di voler dire qualche parola al Senato intorno alle sue idee riguardo al modo con cui sarà posto in atto questo stesso articolo.

L'art. 5 richiama l'applicazione ai danneggiati del Cosentino della legge fatta per la Liguria, ed in specie degli articoli 8 e 9, che consistono nel fare opportunamente e presto.

Perchè il Governo possa fare, occorre una legge, e questa non la proporrà se non quando si sarà formato un'idea abbastanza chiara e completa dei bisogni e dei mezzi che occorrono, e queste notizie spero potrà averle fra non

molto, perciò io lo prego, a nome dei miei colleghi della Commissione di finanze, di dire qualche parola che possa rassicurarci intorno alla più pronta esecuzione dell'art. 5.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel primo disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati, questo art. 5 non c'era. Ma l'omissione non fu una colpa.

Noi volevamo attendere ad un lavoro di informazione sufficiente onde poter fare la legge relativa anche per il Cosentino; volevamo in altri termini trattare i comuni danneggiati in quella provincia nello stesso modo che lo furono quelli della Liguria.

Il Governo già si è accinto a questo lavoro di informazione.

Da questo esso vedrà quale sia stata l'entità vera dei danni, ed allora si farà un concetto di ciò che dovrà domandare al Parlamento; e potrà il Parlamento, dal canto suo, prendere con piena cognizione di causa le sue deliberazioni.

Noi insomma intendiamo fare per la provincia di Cosenza quello che fu fatto per la Liguria; nè più, nè meno. E ciò faremo colla massima celerità, appunto perchè urge anche nella provincia di Cosenza che si ripari ai danni del terremoto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relat.* Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. presidente del Consiglio e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 5 e lo pongo ai voti:

#### Art. 5.

Sarà provveduto con legge speciale per l'applicazione, ai comuni contemplati dall'art. 1, delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), nei limiti e nelle proporzioni che saranno riconosciute necessarie.

(Approvato).

#### Art. 6.

È accordata ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, la facoltà di fare, dentro il termine di 6 mesi, un piano regolatore o di ampliamento, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi nel termine di 5 anni, dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati, con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

#### Art. 7.

I diritti spettanti allo Stato sulle baracche costruite a sue spese nei paesi danneggiati dai terremoti sono ceduti ai rispettivi comuni.

(Approvato).

#### Art. 8.

Con regolamento, da approvarsi per decreto reale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo determinerà le norme di costruzione e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati.

(Approvato).

#### Art. 9.

Con decreti reali sarà pubblicato l'elenco dei comuni danneggiati, ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvederà pure a quanto altro occorra per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

(Approvato).

**Votazioni di ballottaggio e sul progetto relativo ai danneggiati dal terremoto in provincia di Cosenza.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alle votazioni di ballottaggio per le nomine a complemento della Commissione di vigilanza, Fondo pel al

culto e del Consiglio d'amministrazione del fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma.

Contemporaneamente si procederà alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Provvedimenti a favore dei danneggiati del terremoto nella provincia di Cosenza ».

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Avverto i signori senatori Pallavicini, Pri-  
netti, Barracco, Verga Carlo e Cannizzaro che,  
in conseguenza del sorteggio degli scrutatori  
fattosi per le prime votazioni, essi dovranno poi  
procedere allo spoglio della votazione di bal-  
lottaggio per la nomina di commissari all'am-  
ministrazione del Fondo per il culto; ed i se-  
natori Costa, Gravina, Riberi ed Errante allo  
spoglio della votazione di ballottaggio per la  
nomina dei commissari al Consiglio di ammi-  
nistrazione del fondo speciale per usi di benefi-  
cenza e religione nella città di Roma.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Provvedimenti per gli asili infantili ».

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il se-  
guito della discussione del progetto di legge  
per i *Provvedimenti per gli asili infantili*.

Prima di dare la parola ai signori senatori  
che sono ancora iscritti nella discussione ge-  
nerale, mi permetto di richiamare la loro at-  
tenzione su di uno stampato che è stato distri-  
buito stamane e che comprende gli articoli  
primo e secondo della legge, quali sono stati  
nuovamente concordati fra il ministro della pub-  
blica istruzione, l'Ufficio centrale e la maggior  
parte dei proponenti i vari emendamenti.

La parola spetta all'onor. senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Essendo presente l'onor. mi-  
nistro dell'interno desidero sentire quale acco-  
glienza egli avrebbe fatta alle mie proposte,  
dichiarandomi in pari tempo disposto, laddove  
egli non le accetti, ad associarmi alle conclu-  
sioni a cui si è convenuti ieri sera, per lo  
spirito conciliantissimo e dell'onor. ministro  
Coppino e del nostro Ufficio centrale.

Detto questo, io prendo l'occasione per ri-  
spondere pochissime parole al mio amico se-

natore Pecile, che mi ha accusato di aver usato  
dell'ironia parlando dei metodi froebeliani e  
di un professore che principalmente li rappre-  
senta nel Veneto.

Senatore PECILE. Non ho mai pronunziata que-  
sta parola.

Senatore ROSSI A... Io non ho adoperato mi-  
nimamente l'ironia. Ho parlato col candore  
della verità.

L'onor. Pecile aveva dichiarato che l'asilo  
tenuto da quel professore era il *primo vero  
giardino d'infanzia* che fosse comparso in Italia  
e ne faceva l'elogio in una relazione da lui  
pubblicata in seguito all'Esposizione di Torino  
del 1884.

Io, conoscendo lo zelo del senatore Pecile in  
fatto di asili, ho voluto far verificare da un  
mio amico quell'istituto nel novembre del 1884  
e ne ebbi anche il regolamento.

Quel giardino d'infanzia ha 350 metri qua-  
drati di superficie compreso l'abitato; serviva  
a trenta bambini all'incirca con maestre che  
hanno 45 lire al mese.

Il professore non professa nessuna religione.  
Dio è nominato dai bambini in qualche poesia,  
ma non è in uso il segno di croce.

Nel regolamento all'art. 3 sono esclusi i  
bambini malaticci, i poco puliti di corpo e di  
vestiti; all'art. 8 si fissa la tassa in 8 lire men-  
sili per ogni bambino, anticipate; all'art. 9 la  
tassa di buon ingresso in 5 lire; all'art. 12  
una tassa scolastica da regolarsi anno per anno;  
all'art. 7 un corredo di cinque capi a carico  
della famiglia del bambino; all'art. 10 si dà il  
diritto di transigere a condizioni meno onerose  
quando vi sia un certo numero di bambini di  
famiglie civili e bisognose.

Io non ho nulla a ridire di questo giardino  
come istituzione privata. Cui piace mandi i  
bambini in quello, ma non me ne fate un tipo,  
onor. Pecile. E siccome il Governo si è servito  
di quel medesimo professore per affidargli delle  
missioni ragguardevoli all'estero, così io faccio  
presente all'onor. Coppino che noi abbiamo  
poco assai da guadagnare a farci rappresen-  
tare da tali delegati.

Il senatore Pecile che ha una grande sim-  
patia pei giardini d'infanzia e che a questo  
proposito ci ha letto un documento del com-  
mentatore Alatri: dateci di meglio, onor. Rossi,  
ha detto, rivolgendosi a me. Tutti conosciamo

la benemerenzza del comm. Alatri pel suo asilo di Roma, che io stesso ho citato nel mio discorso, ma io posso leggere altri benemeriti alla mia volta delle scuole italiane. Il senatore Pecile ha vantato i progressi della Francia. Ebbene oda, l'onor. Pecile, oda il Senato, due autorità in materia; una del venerando Giuseppe Sacchi e l'altra del compianto senatore Mauro Macchi.

« Era necessario che un giudizio solenne sulla bontà dei due metodi (tedesco ed italiano) fosse pronunziato dai pedagogisti più distinti, non solo italiani, ma stranieri. Questo avvenne nell'occasione dell'ultima Esposizione universale che si tenne a Parigi nell'anno 1878.

« Ivi il giuri didattico trovò di fronte a quella mostra i saggi inviati dagli istituti infantili giusta il metodo froebeliano, e quelli eseguiti giusta il metodo sperimentale italiano.

« Sotto la presidenza dell'illustre pedagogista Braun si discusse a lungo l'indirizzo magistrale dei due metodi, tanto sotto il rapporto igienico che didattico, e vennero preferiti e premiati i saggi delle scuole infantili italiane che avevano posto in pratica il metodo sperimentale »....

Senatore PECILE. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore ROSSI A.... Questa è la relazione ufficiale del senatore Mauro Macchi sull'istruzione pubblica all'Esposizione universale di Parigi (Roma 1879, Civelli).

E l'onorevole Sacchi ha aggiunto:

« Definita la scelta del metodo, si accinse anche la Francia a porre, come in Italia, il magistero educativo dell'infanzia nel novero delle pubbliche istituzioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione colla legge organica 16 giugno 1881, e, col regolamento ministeriale 28 luglio 1882 si diede alle scuole infantili francesi un programma didattico che corrisponde all'ordinamento disciplinare seguito da più anni negli asili infantili di Milano ». (Studi di Giuseppe Sacchi a nome della rappresentanza degli asili di Milano, 1882).

Veda dunque il mio amico senatore Pecile che la Francia fino dal 1882 copia dall'Italia, mentre egli intenderebbe di farci copiare dalla Germania; e la Francia si affretta a incorporare gli asili infantili colle scuole elementari che è il concetto che mi ha ispirato il discorso

di venerdì. Detto questo, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pecile per un fatto personale.

Senatore PECILE. Ho chiesto di parlare per soggiungere due sole parole a quanto ha detto l'onorevole senatore Rossi.

Io non ho citato l'Alatri come autorità in favore del metodo di Froebel; ma l'ho citato come uno di quei presidenti di asili che desideravano che una legge dello Stato ne riconoscesse nel ministro della pubblica istruzione la competenza didattica, e questo desiderio fu espresso in adunanza solenne qui in Roma e pubblicato.

Quanto alle citazioni che egli mi fa, di giudizi sul sistema froebeliano in Francia, osservo al senatore Rossi che sono anteriori alle mie, che sono tratte da istruzioni semiufficiali che accompagnano il decreto francese del 2 agosto 1881 e che vennero redatte dalla ispettrice generale degli asili o scuole materne di Francia.

Sicchè io citato opinioni più recenti di quelle dell'onorevole senatore Rossi.

Quanto poi a ciò che egli ha detto di un asilo privato di Venezia, non credo sia materia da doverne occupare il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Dopo gli eloquenti e splendidi discorsi degli eminenti oratori che hanno preso parte alla discussione, i quali con tanto brio, con tanta dottrina e competenza vi hanno esposto un vero trattato sulla beneficenza ai bambini, e che io ho ascoltato con tutta la mia attenzione, pure ammirando la loro faccenda, ho dovuto dire a me stesso: il campo è ormai mietuto, ed a me non resterebbe nulla a spigolare. Mi era quindi proposto di trincerarmi in una sfera più modesta e limitarmi a prendere ed esame il progetto di legge quale fu proposto dal signor ministro, e successivamente gli emendamenti diversi proposti dall'Ufficio centrale e poscia dai senatori Rossi, Pecile e Riberi, e mostrare l'insussistenza e l'inattendibilità dello schema ministeriale e l'insufficienza di tutti i proposti emendamenti; ma ora anche questo mio compito mi viene meno, perchè proprio in questo momento viene a noi distribuito un nuovo emendamento, che è quasi un intero nuovo progetto di legge, che il nostro signor presidente ci dichiara accettato dal-

l'Ufficio centrale, dal Ministero e da tutti i senatori che avevano prima proposti emendamenti diversi, salvo forse il senatore Riberi che vorrebbe fargli un'aggiunta, come egli mi dice.

Così stando le cose, a non turbare questa concordia, io devo rinunciare, come rinuncio, alla parola.

Fatalità però vuole che io, senza avere conferito con alcuno, un'ora fa mi sono provato da solo a formulare la legge, tanto mi sembravano inammissibili tutte le proposte, e l'ho compilata in modo che proprio nelle parole è pressochè identica a quella che ci si presenta in questa seduta siccome il risultato dell'avvenuto concerto.

Ho detto *quasi identica*, perchè:

1° Mentre la sostanza non solo e la lettera è la stessa, io però ne avrei variato l'ordine, facendo dell'art. 2 l'art. 1, e dell'art. 1 il 2, ed aggiungendone a maggiore chiarezza un terzo.

La ragione di questa mutazione o traslocazione, che mi pare logica, è che le disposizioni generali sugli asili infantili debbano avere la loro sede nell'art. 1, e che le eccezioni abbiano ad ammettersi dopo, mentre invece ci si propone l'opposto.

2° Perchè io aggiungo inoltre qualche cautela, qualche condizione essenziale, che però non turbano per nulla il concetto dell'Ufficio centrale, e l'obbligo specialmente al Ministero di riportare il parere del Consiglio di Stato non solo per il regolamento generale a promulgarsi, ma anche allora che l'asilo dovrà convertirsi in ente morale.

Pregherei pertanto l'onorevole nostro presidente a voler dare lettura dell'emendamento che gli invio e che ho l'onore di sottoporvi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini propone un emendamento di tre articoli, che è il seguente:

#### Art. 1.

Gli istituti educativi dell'infanzia osserveranno le disposizioni che saranno, previo il parere del Consiglio di Stato, stabilite dal Ministero della pubblica istruzione in apposito regolamento, ristrettivamente all'igiene ed alla morale.

#### Art. 2.

L'approvazione però degli statuti organici e loro erezione, per regio decreto, in ente morale spetta al Ministero dell'interno, d'accordo con quello della pubblica istruzione.

L'approvazione ed erezione in corpo morale non potrà aver luogo che sulla istanza dei fondatori e previo il parere del Consiglio di Stato.

Gli statuti organici dovranno essere conformi alle tavole di fondazione.

#### Art. 3.

Le autorità governative e comunali veglieranno alla esecuzione della presente legge.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ieri l'altro posi termine al mio discorso dicendo che aspettavo la presenza in quest'aula dell'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno, perchè la votazione di questa legge dipendeva anzitutto da quanto avrebbe egli risposto.

Chiesi poi di parlare quando uno solo dei nostri onorev. colleghi, il senatore Pecile, si prese il difficilissimo compito di difendere il disegno di legge del Ministero, al quale in verità ora io inutilmente più penserei, perchè fu abbandonato in ogni sua parte ed abbiamo un nuovo progetto accettato sol che sieno adottati parecchi emendamenti.

Risponderò ad alcuni argomenti degli oratori; non ripeterò le cose già dette. Innanzi tutto protesterò contro chi crede di annunziarmi al paese come uno degli avversari della riforma degli asili infantili e delle generose aspirazioni del ministro della pubblica istruzione.

Dico invece che, geloso del rispetto dovuto alle prerogative parlamentari, con l'aver invitato il ministro a presentare una legge organica sopra gli asili infantili, gli offesi la più ambita e la più utile delle cooperazioni, quella del potere legislativo, per farlo preventivamente salvo dalle recriminazioni, dai lamenti che seguono quasi sempre alla pubblicazione di regolamenti non motivati, non discussi, che pochissimi leggono, pochi comprendono e male applicano.

Ciò detto, devo notare che il senatore Pe-

cile, senza volerlo, fu un vero avversario dell'onor. ministro della pubblica istruzione, perchè quando disse e sostenne che codesto disegno di legge non era necessario, invocando gli esempi dell'Austria e della Francia, ove credeva che si fecero regolamenti sopra gli asili infantili, i quali non furono esecuzione di leggi scolastiche, suppose che nel Consiglio della Corona vi siano ministri ignari dei limiti delle loro potestà e che vogliano far perdere tempo alle assemblee legislative, chiedendo mandati che già avrebbero nell'organismo dello Stato rappresentativo. Questa supposizione sarebbe un'aspra rampogna.

L'onorevole senatore Pecile disse, che io ebbi piena ragione, quando dimostrai che il potere esecutivo non possa fare regolamenti, se non per l'esecuzione delle leggi. Egli non potè negare il ricordo storico dell'articolo sesto dello Statuto, il quale fu preso dalla Carta costituzionale francese del 1830, dopo che le ordinanze di luglio, vero colpo di Stato, fatte dal Ministero Polignac, spinsero il Parlamento, che chiamò Luigi Filippo al trono di Francia, ad imporre al potere regolamentare le due condizioni: che il regolamento non debba variare le leggi e non dispensarne dalla osservanza. Ma l'onorevole Pecile, invocando l'esempio dell'Austria e della Francia, affermò senza dimostrarlo che il Governo poteva fare un regolamento generale sopra gli asili senza il mandato legislativo.

L'onorevole senatore siffattamente parlando mi sorprese per tante ragioni. La prima, perchè egli, lo vidi più tardi, è membro della Giunta del Senato che ha riferito sul disegno di legge, relatore l'autorevole conte Ferraris. Questi a nome della Commissione scrisse che veramente la legge era inconsueta e grave, inquantochè domandava una delegazione di poteri....

Senatore PECILE. Io fui dissenziente.

Senatore PIERANTONI.... L'onorevole Pecile dichiara che egli fu dissenziente. È mio costume di leggere e studiare le relazioni parlamentari. In esse sono gelosamente raccolte le opinioni delle minoranze. L'onorevole senatore non esercitò il diritto di dichiarare la sua opinione, ed io non poteva indovinare un pensiero che egli nascondeva nel petto....

Senatore PECILE (*rivolgendosi al senatore Ferraris*). Lo dica lei. ✕

Senatore PIERANTONI.... In secondo luogo nessuna cosa è più difficile quanto la invocazione degli usi e delle istituzioni straniere, perchè ogni legge, ogni atto di Parlamento o di Governo si rannodano al sistema politico del paese, ai suoi precedenti, al suo grado di libertà e di progresso. Per esempio, gli Inglesi, le cui forme di Governo rappresentativo furono studiate e prese a modello da tutti gli autori di Costituzioni, non sanno capire nemmeno la esistenza del potere regolamentare.

Dopo ciò, mi pare strano che nella prima assemblea legislativa italiana e nel nostro Stato unitario e rappresentativo s'invochino i precedenti dell'Austria. Eppure quei precedenti ribadiscono la dimostrazione che io feci, perchè addimostrano che anche in quel paese, dove non vige ancora il Governo di gabinetto, nè funziona il sistema rappresentativo, non venne in mente al Ministero austriaco di pensarla come la pensa l'onorevole Pecile.

Io debbo ricordare al mio egregio collega, l'ordinamento costituzionale dell'Austria. Per il Compromesso del 1867 quello Impero diventò un duplice Stato. L'imperatore d'Austria è in pari tempo Re d'Ungheria; ciascuno di questi due Stati ha sotto di sè altre nazionalità che hanno Diete ed una specie di autonomia. La legge del 21 dicembre 1867 modificò quella fondamentale del 6 febbraio 1861 che diede la prima rappresentanza all'Impero. Il Senato conosce il sistema costituzionale dell'Austria. L'articolo 11 della legge costituzionale, ora indicata al paragrafo, lettera I, dichiara la piena competenza del Consiglio dell'Impero per la *fissazione delle massime fondamentali sopra l'istruzione popolare dei ginnasi e per l'università*. Il Senato sa che, proclamato il dogma dell'infallibilità papale, l'Austria spezzò il vincolo del Concordato; ma subito, colla legge del 25 maggio 1868, determinò le regole fondamentali delle relazioni tra la scuola e la chiesa. La legge scolastica dall'Austria ferma la classificazione delle scuole, i gradi e gli svolgimenti della pubblica istruzione, e il regolamento sopra gli asili infantili fu l'applicazione della legge medesima. Ma il Senato sa pure quello, che l'onor. Pecile non considerò: che l'art. 14 della legge medesima dell'Impero riserva al Ministero, che non è responsabile innanzi la rappresentanza degli Stati, la po-

testà di fare tutte le leggi che vuole senza l'approvazione dei poteri legislativi; perchè sanziona così: « Se nel tempo, in cui il Consiglio dell'impero non è riunito, si presenta l'urgente necessità di siffatte disposizioni (leggi) per le quali, giusta la Costituzione occorrerebbe l'approvazione del Consiglio dell'Impero, esse possono essere rilasciate mediante ORDINANZE IMPERIALI sotto la responsabilità del Ministero, in quanto non importino una modificazione alla legge fondamentale dello Stato, od un onere durevole al Tesoro dello Stato, ad un alienamento di sostanza dello Stato. Cotali ordinanze hanno forza di legge, e cessano se il Governo non le presenta per l'approvazione al Consiglio dell'impero nella prossima sessione ».

L'onor. Pecile saprebbe dire al Senato, se l'Austria fece uso di questa facoltà pubblicando il regolamento per gli asili? Ovvero se non fece quel che la legislazione scolastica riserbò al potere esecutivo?

L'onor. senatore come potè dire nella nostra Assemblea che, perchè l'Austria fece un regolamento, lo poteva fare anche un ministro italiano, quando non indicò per quale potestà statutaria o per quale legge agì il Ministero austriaco? Come potè confondere due paesi, due istituzioni, due forme di socievolezza politiche perfettamente diverse? E non sarà mai dall'Austria che l'Italia potrà attingere buone norme sopra la divisione dei poteri, sopra la responsabilità dei ministri, sopra il diritto popolare e cittadino.

Peggior ancora fu l'invocamento del regolamento francese. L'onor. senatore sa come si svolsero le istituzioni francesi intorno gli asili?

Il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 generò la Costituzione del 14 febbraio 1852 preparata da una Commissione che si adunò nell'Eliseo, composta di Rouher, Troplong, Mesnard, De Persigny e Flahault. La Costituzione imperiale tolse la responsabilità dei ministri, perchè li disse dipendenti dal solo potere esecutivo e non li volle membri del corpo legislativo; limitò il potere legislativo, perchè il Consiglio di Stato preparava i progetti di legge e il corpo legislativo li votava, destituito di ogni iniziativa.

L'imperatore riservò a sè i *senatus-consulta*, con i quali poteva fare tutto quello che voleva. Tanto è vero che mediante un senatoconsulto Napoleone III tentò nel 1867, dopo le strepitose

vittorie prussiane, la conciliazione del Governo personale colla democrazia.

Or bene, quando Napoleone distrusse la forma repubblicana del Governo rappresentativo, ebbe bisogno di due cose: di restituire la forza al Concordato e di affezionarsi il partito reazionario, e perciò pubblicò il decreto, con cui richiamò al pubblico insegnamento le congregazioni religiose. L'imperatore volle pure ascoltare la voce del proletariato, il grido del socialismo, della fame e della miseria, che era stato il gran fattore della sua potenza, e per cui si disse responsabile soltanto verso il popolo, il maggiore autore del plebiscito. Emanò leggi e decreti sopra gli istituti di preveggenza e di carità legale. La legislatura del 1849 aveva fatto contemporaneamente le leggi sullo stato di assedio, sopra l'insegnamento, la guardia nazionale e in parte sopra l'assistenza pubblica. La reazione politica aveva fatta la legge 15 marzo 1850, che esentò dal brevetto i ministri dei culti riconosciuti e le congregazioni religiose. Con la legge del luglio 1850 si fecero altre leggi di preveggenza, e, tra quelle, la legge sulla Cassa per la vecchiaia. Il decreto 31 gennaio 1852 per facilitare l'educazione del popolo riconobbe le congregazioni religiose, che si consacravano alla cura dei bambini. Allora si fece un primo regolamento sulle sale d'infanzia.

L'impero, detto liberale, votò la legge sulla pubblica istruzione per opera speciale di Giulio Simon. Perchè vi era stata l'annessione della Savoia, si pensò alla scuola rurale, alle scuole nelle frazioni dei comuni, *les écoles des hameaux*. Rinnovata la Repubblica dopo le sventure di Sedan, il Governo popolare ereditò l'opera dell'impero. La Comune fece sentire la necessità del rinnovamento morale delle plebi; la nuova legislazione scolastica permise gli asili. I quali dalla legge imperiale del 1867, e dalla legge dell'agosto 1881 conferirono al potere esecutivo di fare analoghi regolamenti.

Leggerò il preambolo del regolamento sulle scuole-asili che riafferma la giusta divisione dei poteri nelle Costituzioni moderne.

Il preambolo del decreto, che approva il regolamento francese reca: « Il presidente della repubblica, sopra la relazione del presidente del Consiglio, ministro della pubblica istruzione e belle arti; visto l'articolo 57 della legge del 15 marzo 1850; vista la legge del 27 feb-

braio 1880, relativa al Consiglio superiore della istruzione pubblica; visti gli articoli 1, 6, 7 della legge 16 giugno 1881 relativa all'insegnamento primario gratuito; visto l'articolo 3 della legge del 16 giugno 1881 relativa ai titoli di capacità dell'insegnamento primario, decreta ecc.» Il Parlamento dunque fece le leggi, il potere esecutivo i regolamenti di esecuzione.

Ha inteso l'onor. collega da quante leggi il presidente della repubblica attinse la potestà regolamentare? Ogni popolo deve rispettare la forma di governo che ha.

Queste sono le risposte, che doveva dare all'onorevole Pecile, il quale certamente si vorrà convincere che, invocando la Francia e l'Austria, dimostrò la necessità della legge.

Ed ora mi rimane a dire quale sarà il mio voto, quale la deliberazione che io prenderò fra tanta discrepanza di opinioni.

Io dissi cose, che l'onorevole ministro della istruzione pubblica non potrà confutare. Egli ama la patria, il progresso della coltura nazionale e non può disconoscere che, avendo annunciato all'Italia la proposta di introdurre il sistema froebeliano, anche ridotto alle minime proporzioni ed adattato al genio nazionale, si impegna ad una cosa simile all'impossibile, perchè fuori delle iniziative private a lui manca tutto: edifizî, personale, suppellettili.

Sollevai la questione della mancanza di danaro, della mancanza del ceto insegnante, perchè egli non pensa e non vuole chiamare ad artefici di una grande riforma le migliori forze vitali della nazione: le donne.

Mi fermerò alcun poco sulla questione finanziaria. L'onor. ministro ci presentò le statistiche della popolazione, che non ancora è provvista di asili. Vi hanno nel Regno 8259 comuni. Alla fine del 1884 gli asili erano 2035; la quasi metà di essi sono posti soltanto in 157 capoluoghi di provincia e di circondario. In quasi 7 mila comuni mancano asili. I 2035 asili esistenti danno ricetto ad una popolazione di 229,000 bambini. Due milioni di bambini dei due sessi mancano addirittura di asili talchè una decima parte soltanto di codesti due milioni è provvista di questo caritatevole aiuto.

Solamente 837 di detti asili sono eretti in corpo morale; gli altri 1138 sono così divisi: 379 hanno l'amministrazione e il diretto go-

verno dei comuni; gli altri 759 asili dipendono da corpi morali o da persone private.

Ho studiato quanto costavano gli asili nel Lombardo-Veneto, nel Piemonte e nel Mantovano, fondati coll'aiuto e col patronato dei parroci, sostenuti con piccole contribuzioni mensili. Secondo quello che ne scrisse Giuseppe Sacchi, l'asilo di carità quando non era istituzione pedagogica costava 87 lire austriache per fanciullo, che ragguagliate alla moneta italiana corrispondevano a lire 3 e centesimi cinquanta per testa.

Oggi però l'asilo-scuola materna e di preparazione alla scuola obbligatoria, che applica il sistema di divertire il fanciullo e di svolgerne le forze fisiche, intellettuali e morali colla ginnastica, col canto e col piccolo lavoro de' giuochi froebeliani, costa almeno 40 lire per testa.

Ho interrogato gli onorevoli colleghi. L'onorevole senatore Rossi mi ha detto che nei suoi asili di Schio occorre la spesa di lire 40. Eguale spesa occorre nel Mezzogiorno, se l'asilo è fondato con amore ed intelligenza di madre ed è fondato e diretto da donne atte a comprendere un insegnamento così delicato e così difficile. L'onor. Vitelleschi mi ha informato che in Roma, negli asili, che egli amministra, si spendono sessanta lire per testa. La maggiore spesa è giustificata sulla diversità de' prezzi della capitale.

Questa spesa è indispensabile applicando meschinamente i giuochi ed il canto, facendo economia di spazio che, è questione vitale, perchè non conviene per la igiene e per la morale di agglomerare i bambini in siti mal sani, altrimenti si svolgono malattie proprie dell'agglomeramento de' fanciulli e spesso malattie contagiose.

Il ministro che vuole gli asili ha bisogno di almeno 80 milioni per la sola spesa annuale. E non bisogna dimenticare la spesa dei locali, perchè gli asili froebeliani hanno assoluto bisogno di giardino e di prato. Gli esercizi pratici, l'insegnamento della lingua e le nozioni sopra le cose usuali, il disegno a mano, il lavoro delle forme, il canto, la ginnastica, costituiscono la triplice educazione pedagogica, intellettuale e morale.

Può il bilancio dello Stato sostenere una spesa di altri cento milioni? Può lo Stato imporre alle provincie ed ai comuni altri cento milioni?

Perchè, come ve lo può dire l'egregio collega Rossi, il ministro deve considerare che altra è la spesa dell'asilo diretto dalle buone massie, da generosi capi-fabbrica e fondati dallo spirito di filantropia, altro sarebbe il costo degli asili amministrati da corporazioni e dai municipi.

Quando pure il ministro potesse copiare il regolamento austriaco o francese, farebbe precetti inesequibili. Anche con la floridezza dei bilanci dovrebbe fondare prima le scuole normali. Voi, onorevole ministro, sul bilancio avete solamente cinquantamila lire.

Chi ora vi darebbe le sole maestre che sapiano la pedagogia del canto, che pure è dono naturale della razza italiana?

Il canto è un'arte nella scuola, perchè insegna a ben articolare le parole.

In questo punto il sistema froebeliano è stato censurato. Non bisogna abusare del canto, non associarlo a tutti i lavori, non imporlo a tutti i bambini, perchè non tutti gli organi si prestano. Occorre una letteratura speciale. L'esperienza insegna di scartare i canti didattici e sostituirli con canti sopra arie nazionali: mancano le poesie. Queste, considerate come strumento di educazione, sono utilissime, perchè l'infanzia è per se stessa la migliore delle poesie. I cento canti di Froebel sono stati censurati, perchè sono superiori alla intelligenza dei bambini. Bisogna correggerli, rifarli? Chi li farà?

Il regolamento il quale imponesse tali esercizi, produrrebbe la massima perturbazione della cosa pubblica; metterebbe la legge contro i mezzi di applicarla e non farebbe sorgere nessun amore nel paese per istituzioni che col tempo si possono andar svolgendo!

Io lessi con piacere nell'ultima relazione presentata sull'insegnamento agrario, che l'onorevole ministro d'agricoltura, ha incoraggiato gli asili rurali di Mondovì e di Posillipo. A Napoli e a Mondovì due degni Comitati hanno edificato buoni fabbricati, che raccolgono molti bambini, i quali, avendo un campicello e un giardino, s'iniziano al lavoro agricolo.

Un regolamento distruggerebbe tutte le molteplici iniziative popolari, che variano secondo la diversità delle indoli e dei bisogni che sono vari per i fanciulli nati fra il gelo delle Alpi e quelli rigenti su la flora di Posillipo. Lo ri-

peto: il regolamento offenderebbe quel programma appassionato e sensibile, di amore per i bambini, annunciato col discorso della Corona.

Nessuna scelta veramente proficua potrebbe fare per gli asili il Ministero dal corpo insegnante. Il Governo, obbligato a provvedere immediatamente alla educazione di milioni di bambini, accettò tutti quelli che si offrirono anche senza dare serie garanzie. L'insufficienza dei maestri è un pericolo pubblico; e perciò occorrono scuole normali speciali.

Queste sono le mie preoccupazioni, generose, nobili, impersonali, perchè, Dio buono! come potrei combattere quel ministro che curerà i bambini e che li vorrà felici, migliori? Per me, il ministro della pubblica istruzione non è un uomo politico; dev'essere un gran filosofo, avere un gran cuore, una grande intelligenza ed operosità.

Se queste sono le grandi difficoltà, per le quali combatto il regolamento, vale la pena di preoccuparci, come ha fatto il mio collega senatore Canonico, del partito che insidia la scuola per farne strumento di perturbazione della coscienza nazionale?

Capisco la questione del catechismo nelle scuole laiche, riconosco la virtù suprema di fecondare i germi del patriottismo, la disciplina del dovere nella scuola elementare, di accrescere il sentimento morale in tutti gli ordini dell'umana coltura. Ma non temo, come l'onorevole senatore Canonico, che le monache insegnando il *Pater noster*, possano recar danno ai bambini.

Creda a me l'onorevole senatore Canonico: non vale la pena di preoccuparci dell'azione delle associazioni religiose sino a quando intendono di lenire le sofferenze dei derelitti.

Voglio dir tutto l'animo mio: noi Italiani non possiamo disconoscere che tutte le altre nazioni fondando la scuola materna e le scuole elementari, fecero del sentimento religioso e dell'opera del clero il maggior fondamento. In Inghilterra il contatto e la libera concorrenza delle chiese favorisce la virtù civica. Le chiese cercano di fare più cristiani che cittadini; ma dal nutrimento religioso sorge lo spirito di libertà. La libertà diventa una fede; impone doveri. Per la fede la vita, più che lotta, è lavoro continuo. Il clero di qualunque chiesa è incessante-

mente legato alla vita civile; gli stessi laici non rimangono stranieri al governo della Chiesa.

L'America ereditò dall'Inghilterra la tradizione religiosa, che si rannoda alle prime fondazioni dei coloni nella nuova Inghilterra. Le sette religiose perseguitate nella madre patria portarono il sentimento della educazione popolare. Il clero scienziato, economista, provvido per il corpo e per l'anima, animato dallo spirito della riforma sociale, provvede alla scuola, alla miseria.

La scuola pubblica fondata dalla religione diventò in America una necessità sociale per l'ordinamento democratico. Ma le donne v'introdussero la scuola infantile. Miss Peabody e Mrs. Horace Mann nell'anno 1869 introdussero nel Massachusset il metodo di Froebel, che si diffuse rapidamente sotto l'influenza della immigrazione tedesca. In America la madre è la maggiore delle istitutrici. Felice quel popolo ove il derelitto trova nella borghesia o nella nobiltà una mano caritatevole, un'intelligenza superiore che gli stenda la mano!

Tra noi il clero si è dissociato dalla vita civile e nazionale. Esso patisce l'influenza della suprema gerarchia, che è l'organo di una setta, nemica dell'unità italiana. Vi ha un partito, che non volle partecipare al riscatto d'Italia, che oppose ogni sorta di ostacoli alla nostra libertà, che non la serve neppure con i suffragi. Il partito liberale vuol essere poi cattolico a suo modo: celebra i matrimoni, battezza la prole; moltissimi probabilmente diranno nella vecchiaia il rosario e vorranno l'estrema unzione; ma non vogliono accettare l'aiuto cristiano per i poveri.

Per me, lo dico con le parole di un forte scrittore: « non vi è esecrazione che non meriti il partito clericale, perchè non è questione di parteggiare politico, ma di onestà. Fino a quando si ha una coscienza che ha orrore del male è da condannare chi si sforza di ricacciare la patria nel sepolcro ».

Ma se l'Italia vuole prevenire la questione sociale deve riconoscere che vi è un terreno neutrale, estraneo alla politica per la carità e deve sperare dal rinnovamento dei costumi, mediante il rinnovamento del carattere e della istruzione delle donne, la buona fortuna della patria.

Io parlo, presente l'onorevole ministro dell'interno e presidente del Consiglio, che appena

ebbe in mano quel potere, che molti avevano gelosia di affidargli, pensò a rimuovere dalle strade di Roma lo spettacolo indecoroso dei fanciulli abbandonati, i quali per l'ipocrisia della pubblica sicurezza non possono far altro che gire annoiando il prossimo, offrendo l'alimento al gusto di fumare, gli zolfanelli.

Egli fece appello alle donne, alle madri, alle spose, alle sorelle.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione studiando l'ordinamento degli asili deve risolvere una questione pedagogica fondamentale, che divide i popoli latini da quelli di altra stirpe; ossia, se la educazione dell'asilo debba procedere colla promiscuità dei sessi.

Negli Stati Uniti, in Inghilterra, la scuola popolare è sempre mista. I bambini e le bambine vi dimorano insieme. Le influenze salutari della famiglia si estendono nella scuola e vi perdurano. Vorreste voi, onorevole ministro, innanzi tempo separare i fratellini dalle sorelle, infondere il sospetto nell'animo loro, dissociare i legami castissimi della famiglia?

Io sono convinto che la coesistenza de' bambini de' due sessi negli asili deve preparare anche l'unità della scuola elementare da affidarsi in gran parte alla direzione delle donne. In America, in Inghilterra dai cinque ai sei anni sino a sedici almeno, momento in cui incominciano i doveri della vita attiva, i giovinetti de' due sessi si educano insieme. Così semplicemente i bambini diventano uomini e donne, e si rispettano meglio di quel che non facciano in altri paesi. La morale pubblica e privata presso quei popoli è delle più soddisfacenti. Mantenendo i sentimenti dell'unione fra i bambini sotto una prudente ed amorosa vigilanza si rafforzerà quel rispetto per la donna, che è il canone della rendenzione dei nostri costumi nazionali.

Noi abbiamo asili ove fu introdotta la coeducazione dei bambini e delle bambine. Osebbe, data a lui la licenza del regolamento, il ministro ordinarne la separazione?

Tali questioni si debbono risolvere per arbitrato dei poteri legislativi. Con tali sentimenti nell'anima, quando io invitava l'onor. ministro a ripetere l'esempio, che aveva dato l'anno scorso, presentando un disegno di legge che provvedesse alla parte finanziaria e pedagogica degli asili, quando lo invitai a fondare scuole normali e comitati scolastici, lo richiama allo

esempio delle altre nazioni, che è il grande maestro di tutte le cose.

L'obbietto, sul quale discutiamo, esclude il sospetto che una questione di carità la quale involge l'avvenire delle classi diseredate di beni di fortuna possa mutarsi in questione politica. La riminiscenza della poderosa lotta, che io sostenni per impedire il danno della coltura delle nostre università, perturbò forse il ministro della pubblica istruzione? Invece quel ricordo spronò l'animo mio a combattere contro la minaccia di un altro danno.

Io ho reso un servizio al Ministero, di cui sono amico, combattendo una legge così piccola quando magnanime promesse fece al paese. Il Senato si persuase di non votare il disegno di legge neppure variato dall'Ufficio centrale. Per convenienza e per opportunità politica, per fare una cortesia parlamentare, all'ultima ora, l'Ufficio centrale ci ha presentato un terzo disegno di legge. Lo dobbiamo discutere? Lo accetta l'onor. presidente del Consiglio? Che cosa aggiunge alla legislazione vigente? Che potestà conferisce al Ministero della pubblica istruzione?

La Commissione voleva permettere la compilazione di un sillabo per la scuola-asilo, ma non lo voleva commettere al ministro della istruzione pubblica, sibbene a quello dell'interno. Felice davvero il mio buon amico, il ministro dell'interno, che dovendo pensare ai negozi di tre Ministeri avrebbe ricevuto benanche il mandato di dare saggio di pedagogia e scrivere il regolamento per gli asili infantili! Alla fine Commissione e ministro della pubblica istruzione smettono ogni pensiero di delegazione di poteri e ci presentano due articoli, espressione di nuova concordia tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

L'art. I della legge va a ritroso delle opinioni del presidente del Consiglio. Reca: « L'erezione in ente morale degli istituti educativi dell'infanzia, sotto qualsivoglia denominazione, quando vi sia istanza dei fondatori e l'approvazione dei regolamenti, spetta al Ministero dell'interno di concerto col ministro dell'istruzione pubblica ».

Ieri l'altro, gli uffici del Senato studiarono la legge sopra i Ministeri, colla quale il Ministero chiede di essere arbitro della ripartizione degli uffici; vuole avere potestà di accrescere o diminuire il numero dei Ministeri e ripar-

tirne le attribuzioni. Invece questa legge sanziona la divisione delle competenze. Il Ministero della pubblica istruzione, che deve provvedere alla educazione ed alla istruzione, si contenta di dar pareri a quello dell'interno.

Il ministro della pubblica istruzione voleva fare un regolamento legislativo per convertire gli asili in scuole preparatorie; ed invece il Senato ora è invitato a riaffermare lo stato della legislazione vigente. I privati fondatori scriveranno gli statuti delle istituzioni di opera pia. L'asilo non diventa più scuola preparatoria. Il ministro dell'interno approverà gli statuti dei privati.

È disposto l'onorevole ministro ad accettare questa concorde, ma superflua ripetizione del diritto vigente?

Il mio voto sarà quello, che i precedenti miei parlamentari e le mie convinzioni m'impongono. Non ammetto leggi inutili. Non mi congratulerò con l'onor. Crispi se crederà con questa legge di aver recato vantaggi alle classi derelitte e popolari. Aspetterò altri disegni per vedere con quali idee, con quali mezzi provvederà ai grandi bisogni della scuola educativa.

Con queste dichiarazioni, avendo fatto vivamente il mio dovere e dato esempio dell'abnegazione con cui tutti dobbiamo attendere all'esercizio del mandato legislativo, non aspetterò neppure l'oracolo dell'urna, perchè la legge nulla dice, nulla vieta, nulla innova. Approvarla o rigettarla, vale lo stesso.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori. Io non avrei mai supposto che questa modesta legge sugli asili infantili avesse dovuto occupare questo dotto consesso per parecchi giorni; e, debbo dirlo con meraviglia, avesse potuto sollevare opposizioni in ogni sua parte.

Il Ministero aveva già provveduto per mezzo di un decreto reale, e credevo, che, nelle sue attribuzioni, fosse anche quella di ordinare la costituzione degli asili infantili. Senonchè un alto magistrato, una autorità semi-giudiziaria, la quale dà il veto od il *placet* ai decreti reali, opinò che il Governo dovesse invocare in questo argomento il suffragio del Parlamento. Ciò abbiamo fatto, e fatto nella fiducia che i due

semplici articoli che vi si proponevano avessero dovuto ottenere, senza contrasto, la vostra approvazione.

Ora poichè, dopo i vari dissensi, si è giunti ad un accordo tra il mio collega della pubblica istruzione e l'Ufficio centrale, non so vedere la cagione e il vantaggio di tutti gli emendamenti venuti poi; e mi parrebbe che gli onorevoli senatori i quali vorrebbero a modo loro modificare anche le proposte già concordate, farebbero meglio a ritirare i loro emendamenti.

Certo, la materia degli asili non può essere sottratta al Ministero dell'interno, come quello il quale sorveglia a tutte le Opere che sorgono nei comuni per ragioni di beneficenza, e direi anche di educazione iniziale.

Gli asili infantili datano da epoca abbastanza lontana; e i vecchi ricorderanno con me che, nei tempi del dispotismo, il tema degli asili fu uno de' primi che richiamarono la pubblica attenzione, e fu oggetto degli studi amorosi di molti dei nostri amici ed arma contro i Governi dispotici, poichè si fondava con esso quell'educazione dell'infanzia, che è base a tutto l'insegnamento nazionale.

Si ritardò molto, è vero, a dare solido assetto a simili istituti; pure non si mancò, da parte dei comuni, della gente benefica e del Governo, di mantenerli in vita e migliorarli.

Oggi, però, noi vorremmo che la vita dei nostri asili d'infanzia divenisse davvero sicura e feconda; questo e non altro è lo scopo della presente legge, e sarebbe stato anche lo scopo di un decreto reale, ove si fosse trattato di farne uno.

Or, limitiamoci, o signori, a queste poche disposizioni, non estendiamole, nè impediamo al potere esecutivo di far quanto egli deve dopo che la legge sarà sanzionata.

E per dire qualche parola sugli emendamenti presentati, mi soffermerò a quelli del senatore Rossi.

Le sue proposte non sono poche, abbracciano sette articoli e mi sembrano di natura regolamentare, cioè di quella che il Parlamento non può discutere bene, perchè fuori delle sue attribuzioni. Il senatore Rossi, a quanto pare, non solo non è contento della legge che abbiamo presentato e che venne emendata, ma vorrebbe che il Parlamento fosse continuamente consul-

tato, in ogni argomento, grande o piccolo, che abbia attinenza cogli asili infantili.

Forse qualche disposizione accennata dal senatore Rossi potrebbe essere proficua, ed il Governo ne potrà tener conto, ove questo progetto sarà approvato, per innestarla nel regolamento a redigersi; fare però di tali disposizioni una legge speciale, parmi cosa non pratica nè vantaggiosa.

Quanto ho detto al senatore Rossi, dirò anche all'onor. Cavallini: si contenti anch'egli della nuova redazione.

Del resto, come egli medesimo ha dichiarato, la somma delle idee da lui comprese nei suoi tre articoli si trova già nella proposta concordata.

L'onor. senatore Cavallini, antico parlamentare, non avrà certo l'ambizione di ostinarsi in una sua speciale proposta e si contenterà, spero, di quella che già rappresenta una transazione.

All'onor. senatore Pierantoni non saprei veramente che rispondere.

Se egli avesse sostenuto che si poteva fare a meno della legge e che sarebbe bastato un decreto reale per regolare questa materia, l'argomento avrebbe anche meritato una discussione: allo stato però delle cose non si farebbe che ritardare inutilmente l'opera nostra.

Prego quindi il Senato a volere accettare quanto è stato concordemente stabilito fra Ministero e Commissione, e prego infine gli onorevoli senatori che hanno proposto emendamenti a volerli ritirare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dopo le parole dell'onor. presidente del Consiglio, che io ringrazio, ho poco o nulla da aggiungere.

Solo mi paiono necessarie alcune dichiarazioni, le quali pongano bene in chiaro fin dove voleva arrivare il Ministero quando propose il disegno di legge, e come lo intenda ora che si trova pienamente in accordo colla Commissione e coi principali oppositori, i quali parlarono tanto autorevolmente nei giorni passati.

Intorno a questa legge furono mossi due gravi appunti, uno de' quali è che in essa non fosse nettamente segnata la funzione propria di ciascun Ministero; dubitandosi da taluno della

possibilità di stabilire il necessario concerto tra due Ministeri diversi, chiamati a vigilare sopra un medesimo istituto.

Io non ho nulla a dire sopra questo punto.

La parola del ministro dell'interno ha chiaramente dichiarato e il terreno proprio a ciascuno e l'impossibilità degli attriti. Il consenso del Ministero dell'istruzione poteva fare comprendere questo: che due parti essenzialmente diverse sono nella unicità che si chiama asilo infantile. Troppo eloquentemente si è parlato in quest'aula della beneficenza, precipuo movente al sorgere degli asili; ond'è che io ho ristretta l'azione che domandavo si esercitasse dal Ministero della pubblica istruzione, per un riguardo alle ragioni ed osservazioni messe innanzi dagli oratori.

Ho ascoltato uomini i quali non solo sanno come gli asili procedono, ma principalmente operano in favore di essi; e dal momento che ho potuto sospettare un'azione più viva, più larga, più diretta del Governo potesse compromettere in qualche modo tali istituti, ho sentito il dovere di arrestarmi a quel limite nel quale il beneficio potesse essere bastevolmente assicurato.

Per altro giova osservare che se l'asilo è opera di beneficenza, nè può essere altrimenti, considerato quale mezzo, il fine di esso deve essere ed è senza dubbio l'educazione. È quindi evidente che questa parte appunto dovesse trarre a sè l'attenzione di tutti coloro che al problema educativo annettono una grande importanza.

Io debbo riconoscere la ragionevolezza di alcune osservazioni fatte nei giorni innanzi dall'onor. senatore Rossi.

È fuor di dubbio che noi affrontiamo questo problema gravissimo con piccole forze.

Ma, o signori, poichè vi sta dinanzi un bene, ed esso si disegna chiaro e preciso nel vostro pensiero, non dovete guardare se sia in voi tutta la forza necessaria a conseguirlo di un tratto; dovete chiedervi piuttosto se non sia buono e savio il mettersi intanto sulla via che ad esso conduce. E questo che si dice per gli asili potrebbe dirsi egualmente di altre scuole.

Nè pur essa la scuola elementare è ancora fornita di tutti gli aiuti che si richiedono a farla procedere in tutto proficua. La legge stessa da noi fatta per ordinarla è incompiuta; del che dovrà rendersi capace questo insigne Consesso se, colla sapienza che è tutta sua,

vorrà considerare il problema della educazione popolare. La nostra scuola elementare, infatti, la scuola d'obbligo, comincia troppo tardi e finisce troppo presto. Ora si offre propizia l'occasione per attenuare il primo dei difetti lamentati, ravvicinando ad essa ed assecondando quella istituzione che, sorta dalla filantropia delle nostre popolazioni, ha nome di asilo.

Gli asili si sono moltiplicati in Italia, sono cresciuti così quale sarebbe il desiderio nostro? Non ripeterò cifre già accennate. Osservo solo che dal 1860 al 1871 essi crebbero con una media di 72 l'anno; mentre dal 1871 al 1883 scesero a 63, per risalire nel triennio dal 1883 al 1885 sino a 115 circa. L'alternativa di queste cifre può avere, a mio credere, ragionevole spiegazione, prima nell'ardore onde all'inizio dell'unità nazionale si crearono e si svolsero di preferenza istituzioni precipuamente intese alla educazione del popolo, affermando così l'unità medesima e la libertà d'Italia, e, ultimamente, nel ravvivarsi del sentimento popolare in pro degli asili allorchè s'agitava più vivacemente fra noi il dibattito intorno la ragione di essi, il modo di essere e le sorti future; per guisa che sentimento siffatto fu quasi concomitante ai lodevoli tentativi che si fecero dalla Camera e nel Governo per bene porre il quesito e agevolarne in parte lo scioglimento migliore, se interamente risolverlo non fu allora concesso.

Quindi a me sembra che la questione torni ora opportuna, tuttochè non adeguatamente alle promesse che altre volte si fecero; ma bensì consona colle speranze nostre e con la fiducia che abbiamo nel senno e nella filantropia delle nostre popolazioni.

Ed invero che le speranze e la fiducia non sieno soverchiamente ardite, lo prova ciò, che altra istituzione quasi simile a questa, cioè la scuola obbligatoria, fu tentata alcuni anni or sono.

Allora, come ora, si trovò che i mezzi fossero di gran lunga sproporzionati al fine a cui si mirava.

Non voglio dire se siasi proceduto nella bisogna con soverchia fretta. Ma certo è tuttavia, chi imparzialmente consideri quali e quante difficoltà incontrino le istituzioni nuove nel prendere assetto fra le popolazioni, che molto più presto di altre nazioni fu da noi percorsa la strada in cui ci avviammo, essendo riusciti a

non avere, oggi come oggi, quasi nessuna un po' notevole borgata senza scuola, perocchè ne difettino un centinaio al più in tutta la popolazione italiana.

Peraltro fare la strada non vuol sempre dire farla bene: e ciò io facilmente comprendo. Ma vorrei pure che nel muovere osservazioni e critiche, secondo fu fatto nei giorni passati, si fosse tenuto conto di ciò, che dovendosi, alla fin fine, cercare per la nazione una grande quantità di operatori, questi, in generale, debbono di necessità avere in sè qualche cosa dello stato e delle condizioni della nazione medesima.

È facile avere maestri quando non si tratti se non di mandarli a scuola e dar loro un diploma; il difficile sta nel farli esperti e capaci dei migliori metodi, nel temprare per modo la scuola, che essa ci dia l'educatore che noi dobbiamo e vogliamo avere.

Ciò che è avvenuto della scuola io stimo avverrà per gli asili; sebbene nè pel testo originario della presente legge, nè per la lezione che ora le fu data, debba il ministero pigliare in mano siffatte istituzioni educative e farle sorgere dappertutto.

Certo sarebbe desiderabile che così fosse, ma mancano le forze, mancano i mezzi.

Gioverà tuttavia accennare l'intendimento di toccare quel segno, affinchè tutte le forze coespiranti al bene del paese si sentano quasi fortificate nel sentimento del Governo medesimo e di coloro i quali lo rappresentano.

Ora, ringranziando la Commissione e gli onorevoli senatori i quali fecero ragione delle condizioni in che si trova il paese ed il Governo, non ripeterò la preghiera già rivolta dall'onorevole ministro dell'interno ai senatori i quali presentarono emendamenti; sibbene mi sarà concesso di aggiungere alcune dichiarazioni intorno alle proposte dall'onorevole senatore Rossi, perchè per esse verrà chiarito il modo onde il ministero per parte sua intende di aiutare la propagazione degli asili e il loro miglioramento.

Nella seconda sua proposta il senatore Rossi raccomanda « di innestare nelle scuole normali l'insegnamento dell'asilo infantile ».

Proposta giusta: imperocchè se non si provveda acconciamente a formare questa maestra speciale, (più difficile a trovare della maestra elementare), questo cuore di madre coll'intel-

ligenza della educatrice, sarà inutile l'asilo come noi l'intendiamo. Ma il Ministero ha già provveduto a ciò. L'onorevole senatore Rossi sa, e lo sapranno pure gli onorevoli colleghi suoi, come alle scuole normali, sino dall'anno scorso, si siano uniti asili infantili e quelle si vadano ordinando per modo che nessuna scuola normale non debba restare senza un proprio asilo infantile.

La maestra, la quale attende a conseguire la patente della scuola normale dovrà fare il tirocinio anche per la scuola degli asili infantili, e per tale guisa si potranno sperimentare le facoltà di cuore e di mente che la rendano abile ad insegnare in quelli.

« Modificare (dice il senatore Rossi nella sua terza proposta) i programmi e gli orari delle scuole elementari per approfittare dell'insegnamento degli asili ».

E qui è una delle ragioni capitali di questo semplice disegno di legge.

Io avevo accennato, o signori, come la nostra scuola incominci troppo tardi. Ora è appunto di suprema utilità il poterla congiungere cogli asili, i quali, in molti luoghi, tengono vece della prima classe elementare o di quella che si dice scuola preparatoria. Tanto è, che l'onorevole senatore Vitelleschi, mettendo innanzi, siccome fece nel suo discorso, esempi di ragazzi educati negli asili, poté affermare come quei giovanetti verso i sette o gli otti anni fossero dai capi fabbrica volentieri accettati perchè forniti di certe cognizioni, le quali non sono più dell'asilo, ma appartengono essenzialmente alla scuola elementare.

Quanto alla quarta proposta è quasi compresa nel testo concordato del disegno di legge.

La quinta si riferisce ai mutui i quali dovrebbero concedere.

Qui mi rincresce che la legge, la quale è davanti all'altro ramo del Parlamento, non sia già stata approvata e portata in Senato, perchè così l'onorevole senatore Rossi avrebbe trovato già prevenuto il suo desiderio.

E altrettanto sarebbe degli altri desiderî espressi da lui con le proposte concernenti le pensioni alle maestre degli asili. Sta pure innanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge per riformare il Monte delle pensioni, nel quale appunto sono considerate le maestre degli asili. E invero quando esse saranno legal-

mente abilitate, avranno comuni i diritti coi maestri elementari.

Ciò detto, non mi resta se non di pregare il Senato a voler considerare principalmente questo: che il Ministero colla presente legge nè ingiunge nè impone alcuna cosa.

L'art. 1 prescrive infatti che domandandosi la costituzione di un asilo in ente morale, quegli che domanda debba presentare i regolamenti organici, dai quali si possa vedere con quali forze, con quali metodi intende egli di stabilire la scuola.

L'art. 2 dà il diritto, e direi, fa dovere all'autorità di vigilare che tutto quanto si legge negli statuti, o nei regolamenti organici, sia mantenuto.

È quindi un'azione di vigilanza, intesa ad accertare che la intenzione benefica di coloro i quali istituiscono questi asili non sia tradita giammai.

Così essendo veramente la cosa, io son di credere che questo insigne Consesso, avendo dinanzi una legge senza pericoli, la quale non può per nulla turbare nè offendere quella pianta feconda e sensitiva che è la carità privata, possa dare facilmente e volentieri il suo voto alla legge stessa; per la quale sarà confermato anche una volta quanto la cura degli interessi morali del popolo sia gradita al Senato, cominciando essa appunto ad esercitarsi da quella primissima educazione nella quale il piccolo ente uomo si apre alla ragione, e proseguendola a mano a mano fino agli ultimi stadi nei quali esso aspira alle maggiori elevatezze della scienza.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Ferraris relatore.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Ordinariamente il relatore deve riassumere la discussione, soprattutto per occuparsi degli argomenti che vennero adottati o contro la legge o per spiegarne maggiormente gli effetti e la portata.

Non dubito che i ragionamenti esposti dai nostri onorevoli colleghi, che non accettavano completamente il primo e secondo progetto dell'Ufficio centrale, abbiano potuto fare impressione sull'animo del Senato. Tuttavolta io credo che, dal punto in cui gli onorevoli proponenti avrebbero essi medesimi modificato, non dico le loro opinioni, ma trovate soddisfatte le loro vedute nel nuovo progetto, farei opera inutile o superflua ad occuparmi di nuovo

a rispondere a quelle argomentazioni, le quali avrebbero trovato il loro soddisfacimento nel nuovo progetto.

Io mi trovo coll'ufficio di relatore limitato ormai ad occuparmi degli emendamenti che vennero proposti nell'odierna seduta; e prima di quelli a cui accennano le proposte dell'onorevole senatore Cavallini.

Non parlo della specie di censura che egli avrebbe creduto di poter introdurre dicendo, che all'art. 2 meglio convenisse la sede nell'art. 1, perchè non sembra che effettivamente lo scopo a cui tendeva la proposta del Governo e le considerazioni che potevano far dubitare del suo accoglimento, dovessero trovare la loro esplicazione, il loro soddisfacimento nel primo articolo della legge.

E quando la legge in ipotesi abbia composto, edificato il modo con cui questi istituti debbono esistere, è allora soltanto che la legge si deve occupare della sorveglianza sugli enti che si sarebbero creati.

L'onor. senatore Cavallini vorrebbe inoltre che le deliberazioni che si facessero dal Ministero dell'interno, nel modo ideato nel nuovo progetto, dovessero essere precedute dal voto del Consiglio di Stato.

Ma io prego l'onorevole proponente a considerare che l'art. 25 della legge 3 agosto 1862 relativo all'amministrazione delle Opere pie, prescrive appunto che non si possano erigere nuovi enti morali senza sentire il Consiglio di Stato.

Piuttostochè della non inclusione nel nostro progetto del voto del Consiglio di Stato, credo obbligo mio di occuparmi della dichiarazione che si faceva nel progetto all'art. 2, nel quale articolo non solo si chiedeva che vi fosse il parere del Consiglio di Stato, ma si voleva che esso fosse conforme.

E me ne occupo tanto più volentieri e necessariamente, perchè mi porge l'occasione di rispondere anche al principale appunto del senatore Pierantoni.

Per quale ragione l'Ufficio centrale proponeva allora nell'art. 2 che si dovesse avere il conforme avviso del Consiglio di Stato?

Fu esitante l'Ufficio centrale nel farne proposta, tuttavia siccome allora si trattava di un regolamento normale, a cui dovessero poi conformarsi i regolamenti speciali di ciascun isti-

tuto, parve fosse una garanzia che il Consiglio di Stato avesse ad emettere un voto conforme.

E vi fu esitazione, perchè, stando nella responsabilità del potere esecutivo coll'autorizzare una opera pia in una piuttosto che in un'altra forma quasi quasi si sposterebbe l'asse della responsabilità, allorquando l'esercizio o l'atto del potere esecutivo dovesse essere conforme al parere di un Consiglio, di un collegio consultivo. Ma è inutile ora parlare di questi scrupoli e di questa differenza, perchè nell'attuale sistema non vi è più regolamento normale, anzi col congegno che venne ideato e proposto, in seguito all'emendamento dell'onor. Vitelleschi, siccome apparve non tanto la necessità di un regolamento normale, quanto quel dubbio che nasceva nell'animo di molti dei nostri colleghi, che cioè il potere esecutivo non avesse, per emanare, per studiare, per perfezionare questo regolamento, tutti gli elementi che si trovassero dalla legge già preindicati, come è ordinariamente ufficio suo; così, quando coloro che li propongono come fondatori di un istituto di questa natura si presentano al Governo per chiederne l'approvazione, devono presentare il loro statuto o regolamento che si dice organico.

In allora fra i fondatori i quali domandano, ed il Governo il quale deve dare la sua approvazione, intercede necessariamente quell'opera di studio e di discussione, per cui coloro che sono fondatori rivendicheranno, per quanto sia possibile, la piena libertà dei loro intendimenti ed il Governo non verrà a contraddirvi, salvo in quanto vi sia effettiva necessità; scompare allora il pericolo che o si trovasse soverchiamente o senza necessità limitata l'azione della carità individuale, oppure che il Governo venisse ad imporre ad un istituto di diversa qualità delle condizioni le quali loro non potessero convenire.

Ecco adunque come ad un tempo scompare o si dilegua, perchè non più opportuna a discutersi, la questione di diritto costituzionale che l'Ufficio si era fatto carico di esaminare.

Quando si trattava di un regolamento normale a cui dovessero conformarsi gli istituti, allora cadeva necessariamente l'opportunità di indagare se si trovassero nella legge le basi ed i criteri a cui si dovesse riferire il regolamento destinato a curarne semplicemente la esecuzione.

E per quanto l'Ufficio centrale si fosse studiato di delineare alcuni di questi criteri, rimaneva pur sempre nell'animo di molti il dubbio che il regolamento normale, quale doveva proporsi ed emanare dal ministro dell'interno d'accordo anche col ministro della pubblica istruzione, non rispondesse a quei concetti di libertà, ai quali l'Ufficio centrale credeva doversi rendere principalmente omaggio.

Ho detto che in questa forma si allontanavano due inconvenienti, quello cioè del recare un ostacolo, o un qualche impedimento al libero svolgimento della carità, e il pericolo che il Governo creasse delle condizioni agli istituti, alle quali questi istituti non potessero soddisfare.

Ma quello che è più rilevante, a nostro avviso, si è che scomparisca anche ogni opportunità della questione statutaria, che si era voluto introdurre.

Non è quindi il caso di esaminare ora quale sia la portata dell'art. 6° dello Statuto, nè in quali casi, nè in quali modi si possa verificare la semplice esecuzione di una legge, e se questa legge presenti o non presenti tutti i dati i quali debbono essere svolti nel regolamento. Non esaminiamo siffatte questioni, perchè la presente legge nè dà autorizzazione, nè crede di attribuire al potere esecutivo facoltà che non gli competono, giacchè non avrà il potere esecutivo a deliberare interno alle norme e condizioni di ciascun istituto, tranne che a forma della legge del 3 agosto 1862.

Dette queste cose le quali, se non vado errato, rispondono alle obiezioni ed alle proposte degli onorevoli senatori Cavallini, Vitelleschi e Pierantoni, se non credessi di usurpare i diritti dell'onor. senatore Riberi, e prima che egli ne facesse lo svolgimento, io mi permetterei, avuto riguardo all'ora tarda e al desiderio che sarebbe in me (non so se sia eguale nel Senato) di vedere terminata questa discussione; se, dico, l'onorevole mio amico e collega Riberi me lo permettesse, direi fin d'ora le ragioni per le quali l'Ufficio centrale accoglie...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la proposta del senatore Riberi è una proposta aggiuntiva, e si discuterà dopo che saranno stati approvati gli articoli del progetto; allora egli svolgerà le ragioni della sua proposta ed ella potrà fare le osservazioni che crederà.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Allora io credo di non avere altre spiegazioni a dare sul testo che si è concordato.

Come in tutte le cose semplici, anche in questa legge sono sorte tante difficoltà che non è ancora giunto il fine delle sue modificazioni; non vi spaventate però, si tratta di semplici modificazioni di dizione e di grammatica.

Sebbene il progetto primitivo e gli altri che lo seguirono cominciasse sempre colle parole: « L'erezione in ente morale, ecc. » parve a taluno dei nostri colleghi ed a me, che sia meglio dire: « I provvedimenti per l'erezione in ente morale ».

Se piace che così sia detto, l'Ufficio centrale non ha ragioni per opporvisi.

Vi è un'altra modificazione, e questa è semplicemente grammaticale, ed a molti potrà sembrare inutile, e consisterebbe nel dire: « l'approvazione dei *relativi* regolamenti » invece che « l'approvazione dei regolamenti »; come se si potesse temere che parlando di regolamenti in genere, non s'intendesse parlare dei regolamenti speciali di questi istituti; ma se vi è la probabilità lontanissima di un milionesimo di dubbio, risolviamolo pure.

Finalmente si era detto: « servate nel resto le disposizioni della legge ».

Queste due ultime parole hanno incontrato l'animadversione di alcuni, i quali credono di vedervi una locuzione insolita, inconsulta e da cancellarsi.

Anche qui io non ho, e l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di cambiarla; ma difende però la sua locuzione che era stata accettata *della legge*, vale a dire, di tutte le leggi le quali possono avere la loro applicazione. Infatti quando si dispone nell'art. 2: « a norma della presente legge », non vi sarebbe nessuna necessità di dirlo: qualora nell'art. 1, oltre alle disposizioni generali, non si dichiarasse ferme del resto le disposizioni della legge. Ma, per carità! io sono d'avviso (l'ho detto altre volte e qui lo ripeto) che l'emendamento soppressivo è sempre migliore.

Ebbene, togliamo queste parole che fanno ombra ad alcuni dei nostri colleghi, i quali sicuramente hanno troppa autorità perchè non venga loro fatta questa innocua concessione.

Ora mi rimangono a dire due parole sull'articolo 2; l'una in risposta all'onorevole se-

natore Cavallini, e l'altra in previsione di una osservazione che è stata fatta da altro onorevole collega senza che egli l'abbia palesata al Senato.

L'onorevole Cavallini mi sembra (perchè non ho il testo sotto gli occhi) dicesse, che questa legge non fa distinzione tra gl'istituti educativi e retti già in ente morale e quelli che non lo sono. Ma l'articolo secondo fa precisamente questa distinzione; anzi è andato oltre, perchè fa due categorie; l'una degl'istituti educativi, retti in ente morale o sussidiati dal Governo, e sono questi i quali chiedono al Governo la prerogativa della esistenza giuridica, o domandano e ne ricevono un sussidio, ed è troppo naturale che si assoggettino a quella maggiore vigilanza.

L'altra, degl'istituti non costituiti in ente morale, che non hanno sussidi, o hanno di quei sussidi che non hanno radice nella legge; ed anche questi enti aspetteranno e dal Ministero dell'interno e da quello della pubblica istruzione qualche incoraggiamento. Ebbene, per questi abbiamo detto no; la vigilanza sia unicamente ristretta a ciò che riguarda la morale e l'igiene.

Mi sembra adunque che l'art. 2 contenga la distinzione e faccia per ciascuna delle categorie i rapporti che loro si conviene.

Havvi l'altra osservazione fatta da un egregio collega il quale ha tante altre capacità e perizie, ma non ha quella più semplice e più volgare del legista.

Egli dice: e gli asili i quali esistono già attualmente eretti in corpo morale in qual modo saranno governati?

Ma, Dio mio! sono governati dai loro regolamenti; e siccome la legge e il regolamento del 1862 prevedono la possibilità di venire a fare delle modificazioni in quelli che il regolamento medesimo dice organici e veramente sono tali, vuol dire che questi enti, se si contentano di stare coi regolamenti organici che hanno già ottenuti e approvati, questa legge loro non riguarda nè punto nè poco; solo li assoggetta necessariamente a quella vigilanza a cui erano già soggetti indipendentemente dalle disposizioni di questa legge. Se poi questi enti già eretti in corpo morale credono di aver bisogno di qualche modificazione nei loro regolamenti organici, allora dovranno ricorrere al

Governo del Re, il quale la concede o non, secondo le ragioni a cui queste domande possono essere appoggiate.

Quando poi l'onor. mio amico senatore Riberi abbia svolte le ragioni del suo emendamento, allora dirò anche a questo riguardo il parere dell'Ufficio centrale.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Una parola sola in risposta al signor ministro dell'interno e un'altra all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Il signor ministro facendo appello alla lunga mia carriera parlamentare, mi invitava a ritirare il mio emendamento, perchè nella sostanza era forse identico a quello dell'Ufficio centrale.

Gli rispondo che appunto per la mia, non che lunga, pur troppo lunghissima carriera parlamentare, ho in questa stessa seduta rinunciato ad un discorso che avrebbe durato per lo meno una buona ora intrattenendo inutilmente, al punto in cui era giunta la discussione, il Senato.

Ma la mia vita parlamentare mi ha anche insegnato che noi tutti abbiamo l'obbligo di partecipare ai lavori del Senato nel migliore modo che ci sia consentito dagli studi nostri e dalla nostra pratica, e che quando a me sembra che la formola e la locuzione del progetto di legge non ne esprima bene il concetto, io ho il dovere di concorrere ad emendarli, tanto più che non tutte certamente le tante leggi che elaboriamo, brillano per la perfezione loro.

Ora sembra a me preferibile l'emendamento, ossia la redazione mia. Preferibile per il metodo, perchè la logica mi dice che innanzi tutto si deve stabilire la massima generale ed in seguito far luogo alla eccezione, mentre nel nuovo emendamento dell'Ufficio centrale è predisposto invece il contrario. Preferibile anche per la sostanza, perchè a garanzia dei provvedimenti sugli istituti di beneficenza pei bambini io aggiungo delle cautele e delle condizioni che non sono imposte dalla proposta dell'Ufficio centrale.

Vengo al relatore dell'Ufficio centrale il quale mi fece l'appunto di avergli fatta una quasi censura, perchè, contrapponendo io il mio al suo emendamento, ho addotte le ragioni per

dimostrare che al mio dovesse darsi la preferenza e non al suo.

Se vi ha censura per ciò solo che si propone e si giustifica un emendamento, come mi sono limitato a fare io, la conseguenza sarebbe che dovrebbe essere preclusa la via agli emendamenti e che noi dovremmo accettare ad occhi chiusi tutto ciò che ci viene ammannito, sia pure dopo meditati studi, e dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Le mie osservazioni così semplici e modeste quali sono quelle che io aveva esposte, non davano dunque diritto all'onorevole relatore di chiamarle una censura che io non aveva fatta nè poteva avere intenzione di fare.

Senonchè l'onorevole relatore disse anche che non è ammissibile l'aggiunta da me proposta perchè, o si tratta del parere, da me richiesto, del Consiglio di Stato, e questo non sia punto necessario in questo progetto di legge, perchè già imposto dalla legge del 1882 sulle Opere pie, o si tratta delle garanzie o delle condizioni da me suggerite per l'approvazione degli statuti organici e per l'erezione in corpo morale degli asili infantili, e non sia neppure necessario proporvele per legge, bastando che il Governo le prenda in considerazione, caso per caso, ogni volta che i singoli istituti di beneficenza proporranno i loro statuti e faranno istanza per essere eretti in enti morali.

Rispondo: 1° che tutto ciò che è prescritto per le Opere pie nella legge del 1862 non si può estendere agli asili infantili, tant'è che ora si propone per questi una legge speciale; 2° che la differenza e discrepanza tra l'onorevole relatore e me sta in questo, che egli si accontenta che le garanzie per gli statuti organici e per le erezioni in corpo morale si lascino all'apprezzamento del Governo, mentre io vorrei che, quelle che sono essenziali, si stabilissero per legge generale, da applicarsi in tutti i casi.

Io quindi spero che il Senato vorrà dare la preferenza al mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli. Prima però vi sarebbe l'ordine del giorno proposto dal senatore Rossi, che fu già comunicato al Senato.

Domando all'onor. senatore Rossi se mantiene o ritira il suo ordine del giorno.

Senatore ROSSI A. M' incombe il grato dovere di ringraziare tanto l'onorevole ministro dell'interno quanto quello dell'istruzione pubblica, delle benevoli parole che mi hanno diretto; il primo, specialmente, al quale io avea domandato un sacrificio di giurisdizione; e per avere in sostanza accolte le diverse mie proposte.

L'onorevole ministro dell'interno le ha chiamate, più che altro, proposte regolamentari, ed è vero.

Io avrei preferito la legge ad un regolamento, perchè la questione era piuttosto di metodo che di scopo.

Lo scopo, si sa, ne abbiamo tutti uno solo: il miglior bene della educazione nazionale fino dalla infanzia.

Io non sono dell'avviso dell'onorevole senatore Cavallini che, cioè, il progetto convenuto coll'Ufficio centrale non contempra che l'eccezione nell'organamento generale degli asili. Molti di questi prosperano per gli uomini o per le signore che li mantengono e li proteggono; possono quindi aver vita precaria.

Io voglio sperare che a poco a poco tutti gli asili vengano ad essere riconosciuti come ente morale, quando siano posti però in un ambiente tale da poter avere tutta la libertà di movimento e di azione della quale hanno bisogno; ed è per questo che, dopo i discorsi dell'onorevole mio amico il senatore Vitelleschi e del senatore Alfieri, ho trovato la mia settima proposta sulla vigilanza governativa quasi eccessiva.

Dopo le dichiarazioni fattemi da entrambi i ministri la questione rimane tutta di forma, e la nuova redazione dei due articoli dell'Ufficio centrale ebbe il mio assenso.

E quanto alle osservazioni da me fatte al compito diverso uno dall'altro che hanno i due Ministeri, ho poi pensato che se, come credo, fra un giorno o due sarà approvata dal Senato la legge sui Ministeri, e poscia l'onorevole ministro dell'interno trovi che gli asili d'infanzia debbano andare sciolti da quella denominazione di Opera pia per concentrarli in una azione sola, che è quella del Ministero dell'istruzione pubblica, lo farà spontaneamente, in forza dei poteri che egli trarrà dalla legge.

Detto questo, io mi rimetto di nuovo all'accordo convenuto, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. Rossi ritirata la sua proposta, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo quale fu proposto dall'Ufficio centrale e sul quale fu aperta la discussione:

Art. 1.

L'erezione in ente morale degli istituti educativi dell'infanzia, sotto qualsiasi denominazione, sempre che vi sia istanza di fondatori, spetta al Ministero dell'interno, servate tutte le disposizioni della legge sulle opere di beneficenza riguardanti la vigilanza, e della legge comunale per la sorveglianza spettante ai Consigli municipali.

L'Ufficio centrale stesso ha poi proposto una nuova dizione dello stesso articolo nei termini seguenti:

Art. 1.

L'erezione in ente morale degli istituti educativi dell'infanzia, sotto qualsivoglia denominazione, quando vi sia istanza di fondatori e l'approvazione dei regolamenti organici spetta al Ministero dell'interno, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, servate nel resto le disposizioni della legge.

A questa nuova dizione dell'articolo primo, concordata col ministro della pubblica istruzione, l'Ufficio centrale propone alcuni emendamenti. Questi sono: di sostituire alle parole: *L'erezione in ente morale*, le parole: *I provvedimenti per l'erezione in ente morale*; alle parole: *approvazione dei regolamenti*, le parole: *approvazione dei relativi regolamenti*; alla parola: *spetta*, l'altra: *spettano*; e di togliere infine le parole: *servate nel resto le disposizioni della legge*.

Di guisa che l'articolo primo che ora dovrebbe votarsi con le ultime modificazioni, risulterebbe concepito così:

Art. 1.

I provvedimenti per l'erezione in ente morale degli istituti educativi dell'infanzia, sotto qual-

sivoglia denominazione, quando vi sia istanza di fondatori, e l'approvazione dei relativi regolamenti organici, spettano al Ministero dell'interno, di concerto col Ministero della pubblica istruzione.

A questo articolo così emendato, è contrapposto l'emendamento dell'onor. senatore Cavallini, il quale emendamento consiste sostanzialmente in un nuovo disegno di legge.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

Gli istituti educativi dell'infanzia osserveranno le disposizioni che saranno, previo il parere del Consiglio di Stato, stabilite dal Ministero della pubblica istruzione in apposito regolamento, ristrettivamente all'igiene ed alla morale.

#### Art. 2.

L'approvazione però degli statuti organici e loro erezione per regio decreto in ente morale, spetta al Ministero dell'interno, d'accordo con quello della pubblica istruzione.

L'approvazione ed erezione in corpo morale non potrà aver luogo che sull'istanza dei fondatori e previo il parere del Consiglio di Stato.

Gli statuti organici dovranno essere conformi alle tavole di fondazione e determinarne i mezzi di sussistenza.

#### Art. 3.

Le autorità governative e comunali veglieranno alla esecuzione della presente legge.

Ora, prima di porre ai voti questo emendamento debbo chiedere se è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di sorgere.  
(Appoggiato).

È aperta la discussione su questo emendamento.

Nessuno chiedendo la parola, domando al Governo se accetta l'emendamento del senatore Cavallini.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro del-

*l'interno.* Il Governo ha già dichiarato che non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Cavallini se mantiene il suo emendamento.

Senatore CAVALLINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora lo metterò ai voti. Chi approva l'emendamento dell'onor. Cavallini è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Perdoni, ora siamo in votazione. Parlerà sull'articolo secondo.

Leggo e pongo ai voti i sotto-emendamenti proposti dalla Commissione al suo emendamento all'art. 1, e cioè:

Invece di dire: « L'erezione in ente morale » dire: « I provvedimenti per l'erezione, ecc. ».

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

Aggiungere prima delle parole: « regolamenti organici », la parola: « relativi ».

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

Invece di dire: « Spetta al Ministero dell'interno, ecc. » dire: « Spettano al Ministero, ecc. ».

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

Finalmente la Commissione propone che l'articolo 1 termini colle parole: « pubblica istruzione » e che si sopprimano le altre: « servate nel resto le disposizioni della legge ».

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 1 nel suo complesso. Lo rileggo:

#### Art. 1.

« I provvedimenti per l'erezione in ente morale degli istituti educativi dell'infanzia, sotto qualsivoglia denominazione, quando vi sia istanza di fondatori, e l'approvazione dei relativi rego-

lamenti organici spettano al Ministero dell'interno di concerto col Ministero della pubblica istruzione ».

Chi approva l'articolo così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 2.

L'art. 2 posto dapprima in discussione era il seguente:

#### Art. 2.

Un regolamento da emanare su proposta del Ministro dell'interno, d'accordo con quello della pubblica istruzione, previo voto conforme del Consiglio di Stato, determinerà:

a) le norme alle quali, secondo la diversità degli istituti, dovranno essere informati i loro regolamenti per mantenerne l'indirizzo ed il carattere;

b) i criteri ed i metodi per la concessione di prestiti e concorsi in aiuto della costruzione di fabbricati adatti, e per la distribuzione di sussidi, che venissero da altre leggi autorizzati ed assegnati;

c) i modi ed i limiti della sorveglianza delle autorità governative e comunali, massime sotto il rapporto dell'igiene, anche per gli istituti non eretti in ente morale, e sostenuti con private oblazioni.

Però la Commissione stessa ha contrapposto, a questo suo primitivo articolo, il seguente:

#### Art. 2.

La vigilanza per l'esecuzione dei regolamenti, quanto agli istituti eretti in ente morale, o sussidiati dal Governo, sarà esercitata, a norma della presente legge, dalle autorità governative e comunali.

La detta vigilanza, quanto agli istituti non eretti in ente morale e sostenuti da private oblazioni, sarà esercitata soltanto per la parte che riguarda la morale e l'igiene.

A questo articolo erano pure contrapposti alcuni emendamenti dell'onor. Cavallini; ma, es-

sendo stato respinto il primo articolo del di lui controprogetto, anche tutti gli altri debbono ritenersi caduti.

(CAVALLINI fa segni di adesione).

PRESIDENTE. Ora do la parola all'onor. senatore Pierantoni per una dichiarazione.

Senatore PIERANTONI. Io dichiaro che voterò la legge perchè ottenni tutto quello che desideravo.

Col progetto ministeriale il Ministero voleva la vigilanza sulla gestione economica degli asili, e questa è stata negata; voleva la sorveglianza dell'indirizzo didattico e pedagogico, ed è negata; voleva la delegazione del potere legislativo per fare il regolamento generale, e la Commissione l'ha negata. Quale è il carattere della legge? Non comanda, non proibisce, non riafferma il diritto vigente. Sinora chiunque pensò ad una fondazione di istituti di beneficenza, scuola od asilo, doveva provvedere alla esistenza economica e compilare lo statuto. Le proposte del fondatore erano presentate all'approvazione del Governo. Il Ministero di pubblica istruzione dava il parere sulle fondazioni scolastiche. Si prescrive la ispezione per la morale e l'igiene.

Non ebbi nell'animo di sottrarre qualsiasi associazione od ente educativo dalla sorveglianza dello Stato perchè la morale e l'igiene non siano offese. Debbo render grazie alla Commissione delle concessioni fatte a me e agli avversari della legge.

Solamente desidero di sapere che specie di autorità s'intende con le parole *autorità governative e comunali* della prima parte dell'articolo 2. S'intende l'autorità politica o l'autorità scolastica? Le autorità le quali per la parte dell'igiene verranno create dalla nuova legge sul servizio sanitario?

A me pare che uno schiarimento sia opportuno. Non posso credere che quando una madre di famiglia, persone civili e generose, associazioni filantropiche, hanno fondato un asilo infantile e vanno raccogliendo i mezzi per erigerlo in corpo morale, l'autorità politica voglia mandare agenti di questura a sorvegliare sì nobili opere. Mi pare che per autorità governativa e comunale si debba intendere l'autorità scolastica. Ma la pedagogia non è più materia di regolamento generale. Si dovrebbero dunque intendere qualche delegato del Consiglio

sanitario scolastico provinciale, e su questo vorrei una spiegazione e dall'onor. ministro e dall'onor. relatore, affinchè la legge ottenga lo scopo che ha il legislatore nel farla, di non lasciarvi lacune, di non lasciarvi equivoci.

PRESIDENTE. Ora, ad una parte di questo articolo 2 potrebbe contrapporsi l'articolo aggiuntivo dell'onor. Riberi.

Tale articolo aggiuntivo fu distribuito stampato ai signori senatori. Esso suona così:

*Articolo aggiuntivo.*

« Le Amministrazioni comunali avranno la rappresentanza delle liberalità fatte per la fondazione di asili infantili finchè non siano eretti in corpo morale, se il fondatore non ha espressamente designato un amministratore, o se questo trascura l'adempimento del suo mandato.

« Conseguentemente le Amministrazioni dovranno fare tutti gli atti necessari per la conservazione della liberalità, provvedere per la riscossione dei crediti e capitali se siano esigibili, o per costringere il debitore a dare sufficienti cautele.

« Le Amministrazioni comunali, per gli atti giuridici che compiono nella qualità di rappresentanti degli asili da istituirsi, godranno del beneficio del gratuito patrocinio ».

Do la parola al senatore Riberi per svolgere il suo emendamento.

Senatore RIBERI. Il Senato che ha udito una ampia, vivace ed elevata discussione alla quale hanno preso parte valenti ed autorevoli oratori, darebbe al certo prova di una grande benevolenza ed indulgenza se, avuto riguardo anche all'ora tarda, non disserterà l'aula per ascoltare un modesto gregario, se vorrà permettergli di fare alcune pratiche osservazioni.

Parve a me che fosse opportuno di cogliere l'occasione da questo progetto di legge per aggiungere ai provvedimenti per gli asili già eretti in ente morale un altro provvedimento che io ritengo urgente e necessario, inquantochè è mia convinzione che questo provvedimento manchi ancora nella nostra legislazione, e perchè la mancanza di questo provvedimento fu già causa che molte liberalità fatte per l'impianto di asili si perdettero o si diminuirono.

Io, o signori, non farò il nome nè di persone, nè di comuni per motivi che facilmente si comprenderanno, ma prego di ritenere che non faccio semplici supposizioni e neanche esagerazioni.

Si fa un legato di una somma di denaro per l'impianto di un asilo infantile; questa somma non è ancora sufficiente per promuovere la domanda per la costituzione dell'asilo in ente morale; occorre attendere che con altre elargizioni, con altri lasciti si vengano ad aumentare i mezzi che sono necessari per le spese di casamento, di arredamento e di amministrazione.

Ma intanto, chi si cura - ed è all'onorevole presidente del Consiglio che io rivolgo la domanda - chi ha l'obbligazione civile di prendersi cura di queste liberalità, di fare gli atti occorrenti per la conservazione delle medesime?

Permetta il Senato che io ricordi alla sua saviezza che la legge dà ai creditori ed ai legatari il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ma che questo diritto deve essere esercitato nel termine breve e perentorio di tre mesi.

Che cosa accade, o signori? Accade questo, (ripeto che io non faccio semplici supposizioni) che nessuno curandosi della liberalità fatta per la creazione d'un asilo, nessuno pensa ad iscriverne il diritto di separazione; ed intanto i creditori dell'erede si affrettano ad iscriverne l'ipoteca sui beni dell'eredità e la liberalità destinata all'impianto di un pio istituto è irremissibilmente perduta.

E forse, perdendosi questa liberalità, un comune per molto tempo non avrà il beneficio d'un asilo.

Un mio compianto amico legò L. 20,000 per lo stabilimento d'un asilo.

Egli morì or son circa tre anni; per difficoltà insorte l'asilo non poté ancora essere aperto. Io consigliai l'Amministrazione comunale di chiedere in giudizio all'erede il pagamento del legato.

L'erede eccepisce che non riconosce nell'Amministrazione comunale alcun diritto di rappresentare un ente che non ha esistenza giuridica, e che, siccome la legge dispone che il legato non produce interessi quando non sia d'un capitale o fondo fruttifero, gl'interessi sono soltanto dovuti dal giorno della giudiziale domanda.

Io non so se sarà respinta dal magistrato la prima eccezione, ma pur troppo si perderanno gli interessi, vale a dire circa lire tremila che avrebbero facilitato l'impianto dell'asilo.

Si fa un legato di una somma di denaro da pagarsi quando l'asilo sarà eretto, o dopo cessato un usufrutto. Il Codice dispone che se si è fatto un legato da pagarsi sotto condizioni o dopo un certo tempo, il gravato del legato può esser costretto a dare cauzione. Ma nessuno pensa a valersi nell'interesse dell'asilo del diritto che accorda la legge, e quando è giunto il tempo dell'esazione del legato si riconosce che colui che ne era gravato si è reso insolubile.

Io quindi, rinunciando, poi che l'ora tarda me lo vieta, a citare altri esempi, vi domando se non sia opera degna del legislatore di non aspettare più oltre a provvedere efficacemente a che siano conservate le prime liberalità che si fanno per fondare un asilo, e che sono quasi sempre aumentate da altre successive, perchè eccitano la pubblica e la privata carità, e determinano molti altri a fare simili elargizioni.

L'articolo aggiuntivo che io ho proposto è il seguente:

« Le Amministrazioni comunali avranno la rappresentanza delle liberalità fatte per la fondazione di asili infantili finchè non siano eretti in corpo morale, se il fondatore non ha espressamente designato un amministratore, o se questo trascura l'adempimento del suo mandato.

« Conseguentemente le Amministrazioni dovranno fare tutti gli atti necessari per la conservazione della liberalità, provvedere per la riscossione dei crediti e capitali se siano esigibili, o per costringere il debitore a dare sufficienti cautele.

« Le Amministrazioni comunali per gli atti giuridici che compiono, nella qualità di rappresentanti degli asili da istituirsi, godranno del beneficio del gratuito patrocinio ».

Si possono fare due obiezioni all'articolo proposto (e dico questo perchè un mio illustre collega me n'ha già parlato). Si eleva in primo luogo il dubbio, che già sia provveduto sufficientemente alla rappresentanza della liberalità di cui parlo nella legislazione attuale, vale a dire nella legge e regolamento sulle Opere pie e nel Codice civile.

Io sarei lietissimo che ciò fosse, ma se ho

proposto l'articolo aggiuntivo è perchè la mia oramai lunga esperienza amministrativa mi prova che ciò assolutamente non è.

La legge sulle Opere pie ha una disposizione, quella dell'art. 29; ma l'articolo dice « che le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente ai poveri in forza di legge, e quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Opera pia ».

Evidentemente, o signori, qui si parla soltanto di quei lasciti che sono genericamente fatti a favore dei poveri, come ad esempio quelli per le doti a figlie povere, quelli per sussidiare i vecchi poveri, e via dicendo.

E se è necessario confortare questa mia opinione con una autorevole giurisprudenza, io sono lieto di poter ricordare la sentenza del 9 marzo 1881 di questa suprema Corte di cassazione la quale, come tutti sanno, è presieduta da quella illustrazione della magistratura che fa parte di questa alta Assemblea. « L'articolo 29 della legge - dice la sentenza citata - dispone che l'amministrazione spetta alle Congregazioni quando si tratta di beni destinati genericamente a pro dei poveri.... » E l'art. 832 del Codice civile, nell'ipotesi surriferita ed in quella di disposizioni a favore di poveri ed altre simili espresse genericamente, e senza che sia determinato l'uso della liberalità, statuisce non più sull'amministrazione, ma sui beni, e dispone che debbano essere devoluti alla locale Congregazione di carità.

Ma i citati articoli mirano evidentemente a provvedere ai casi nei quali la sostanza devoluta ai poveri rimarrebbero senza *specifica destinazione* e senza amministrazione, e non quando invece si tratta di una prestazione a scopo di beneficenza per la quale è *precisata l'erogazione* ed imposta come onere legato fatto ad un determinato ente morale.

Neppure si potrebbe invocare il disposto dell'art. 47 del regolamento, perchè quest'articolo riguarda tutte indistintamente le Opere pie già costituite e dice unicamente: « che l'accettazione delle eredità sarà sempre fatta con beneficio d'inventario, e che durante la pratica per l'autorizzazione occorrente, l'Amministrazione dovrà fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti del pio istituto ».

L'art. 50 dispone che « l'autorità comunale indagherà se nel comune siano lasciti o beni

destinati a sollievo dei poveri, stornati dalla loro destinazione. Riconoscendone l'esistenza, ne informerà il prefetto, trasmettendogli nello stesso tempo le più esatte notizie sulla entità e destinazione della Fondazione pia ».

Ma oltrechè l'articolo si riferisce soltanto ai casi in cui *siano stornati* i lasciti dalla loro destinazione, che cosa fa il prefetto quando esso ne sia informato? Vi è sempre la questione di vedere a chi possa spettare la rappresentanza della liberalità.

Io, atteso l'ora tarda, non farò citazione di altre sentenze. Mi limiterò a dire che alcune hanno creduto di potere (per non lasciare assolutamente senza alcuna difesa queste pie liberalità) decidere che la rappresentanza spettava all'Amministrazione comunale, ed altre invece pronunciarono che all'Amministrazione comunale spetta semplicemente un diritto di sorveglianza. Ma ad ogni modo, di fronte a questo dubbio gravissimo che esiste, io non so come si potrebbe dire che, o le Amministrazioni di Congregazioni di carità, ovvero le Amministrazioni comunali incorrono in una responsabilità qualsiasi, non dirò civile, ma solamente morale, qualora esse lascino che queste liberalità vadano, come già andarono, interamente perdute.

Si dice: ma questo vostro articolo voi dovete presentarlo quando si farà la discussione sul progetto di legge per le Opere pie.

Signori, io da lungo tempo - non certo potrò dire da lunghissimo, come l'onor. senatore Cavallini - ma, ripeto, da lungo tempo faccio parte del Parlamento.

Ebbene io ho sempre inteso promettersi che si sarebbe presentato un progetto di legge per la riforma delle Opere pie; ma gli anni sono passati e il progetto finora non fu sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Io sono uno degli ammiratori dell'ingegno, dell'energia, della molta attività, delle eminenti doti dell'onor. presidente del Consiglio dei ministri, che gli hanno conferito quella grande autorità che egli ora esercita.

Riconosco che esso procurerà che la riforma sulle Opere pie venga presto votata dai due rami del Parlamento, ma se per un solo articolo che riguarda gli asili infantili, si è fatta in questa stessa aula una così lunga discussione, che avverrà quando il Parlamento sarà

chiamato a deliberare su quell'ampio tema che è la riforma delle Opere pie, tema che racchiude in sé tanti problemi sociali?

E intanto, mentre noi stiamo attendendo che sia votata una nuova legge sulle Opere pie, continueranno a perdersi quei lasciti che erano destinati ad accrescere il numero degli asili.

Io prego infine l'onor. ministro e gli onorevoli senatori di ritenere che l'articolo aggiuntivo non vulnera alcun principio di competenza non deroga ad alcuna disposizione di legge, non offende l'autonomia degli asili infantili.

L'articolo aggiuntivo avrebbe soltanto applicazione, quando il fondatore non lascia nessun amministratore, e in quel breve periodo anteriore alla domanda per l'erezione dell'asilo in corpo morale.

Ma, o signori, anche nel Codice civile abbiamo una disposizione che stabilisce debba nominarsi un curatore al cittadino presunto assente, sia sull'istanza delle parti che su quella del pubblico ministero, il quale curatore non ha altro ufficio che quello di procedere agli atti conservativi e di rappresentare l'assente nei giudizi.

Ebbene, che vi domando io?

Di dare all'Amministrazione comunale la rappresentanza delle liberalità fatte ad un istituto, che, non esistendo ancora, ne è privo, e d'obbligarlo a fare tutti gli atti conservativi che sono necessari.

Io prevedo che, non ostante questa mia profonda convinzione dettata dall'esperienza, e non ostante che il mio articolo non turbi per nulla l'economia del disegno di legge, io prevedo che difficilmente potrà essere accettato dal Senato, se gli onorevoli presidente del Consiglio e ministro della pubblica istruzione non l'accettano.

Ad ogni modo, io so di aver adempiuto ad un dovere che m'imponessa la mia coscienza, nel segnalare una lacuna che vi è nella nostra legislazione, e la necessità di colmarla, onde conservare quelle liberalità che io chiamerei sacre, perchè destinate ad accrescere quell'istituzione che, se non è la migliore, è fra le migliori della carità del nostro secolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'ora è tarda. Il Senato è stanco dopo una lunga discussione, ed io

prendo la parola unicamente per pregare l' egregio preopinante di ritirare il suo articolo aggiuntivo. Non è questa la sede opportuna per discutere le cose da lui esposte con eleganza e dottrina, e l'articolo da lui proposto potrebbe considerarsi come *fuggitivo*, e tanto basterebbe per rimproverare al legislatore il vizio di un articolo mal collocato in una legge di ordine diverso.

Egli ha invocato l'art. 29 della legge sulle Opere pie, articolo ben travagliato nei dibattiti giudiziari, e che potrebbe meritare di essere ritoccato, allorchè sarà proposta una legge sulla riforma delle Opere pie. Per ora mi limito a dire che la legislazione vigente offre le più solide guarentigie pel rispetto della volontà dei defunti, i quali con le loro benefiche disposizioni hanno scritto legati a favore dei poveri, o di altri enti di beneficenza che si dovranno creare ed aver vita giuridica a norma della disposizione testamentaria. Le autorità comunali sono chiamate a prendere tutte le precauzioni per non vedere distratto il patrimonio destinato a dotazione del futuro ente che per autorità dello Stato dovrà aver vita; e se le autorità locali fossero così negligenti da trascurare i mezzi conservatori e di richiedere dalle autorità governative la dovuta accettazione dell'eredità o del legato, io so per esperienza che bene spesso il Governo avvisato di tanta negligenza, non ha mancato di eccitare lo zelo delle autorità locali e di prendere gli opportuni provvedimenti.

Ripeto adunque la mia preghiera all'onorevole preopinante di ritirare la sua proposta.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FERRARIS, *relatore*. L'onor. senatore Miraglia dimostrava come, giusta l'art. 29 dei principî generali di diritto, la rappresentanza degli interessi degli enti morali non ancora eretti si trovi abbastanza consolidata nelle Congregazioni di carità.

Io non voglio entrare in questo argomento; mi piego alla autorità dell'onor. senatore Miraglia. Però, se è vero, come non ne dubito, quello che adduce l'onor. senatore Riberi, che cioè vi sono sentenze e decisioni in diverso senso, la opportunità di una disposizione si presenta a mio avviso evidente.

Ma io non entro in questo argomento, e non

vi entro per una ragione parlamentare e per una ragione giuridica.

Per una ragione parlamentare perchè effettivamente qui noi non abbiamo inteso proporre con questo progetto modificazioni alla legge sulle Opere pie; anzi il progetto e tutte le discussioni che ebbero luogo presuppongono la conferma delle leggi sulle Opere pie. Dunque non veniamo con una questione ad esorbitare dai limiti che ci sono assegnati dalla proposta. Questa è la ragione parlamentare.

La ragione giuridica, che è quella che mi induce a pregare l'onor. senatore e mio amico Riberi a non insistere nella sua proposta, si è questa che, ove il Senato in ipotesi approvasse il suo articolo aggiuntivo, siccome le disposizioni in esso contenute riflettono esclusivamente gli asili infantili, così ne verrebbe per conseguenza che in tutte le altre forme di Opere pie si avrebbe e si applicherebbe un principio contrario.

Di guisa che, siccome nè parlamentariamente, nè giuridicamente mi sembra che la proposta fatta dall'onor. Riberi, sebbene abbia per sè ragioni evidenti e di diritto e di fatto, potrebbe essere da lui sostenuta, così, per questa semplice ragione, senza pregiudicare il merito, parmi possa essere da lui abbandonata.

Giacchè ho la parola, mi permetta l'onorevole senatore Pierantoni di dare una spiegazione intorno all'interpretazione del concetto che sta nelle parole: « autorità governative e comunali ».

Siccome le autorità le quali possono avere una qualche ingerenza sopra questi istituti appartengono od al Governo od al comune, a studio disegno si è usato questa espressione, perchè non si intendeva di variare l'attuale legislazione in nessuna parte. E per non dare diritto ad una interpretazione diversa in questa materia, usando una locuzione ambigua, o che potesse avere diverso significato, introducendo dei dubbi laddove le leggi devono averli risolti, parve all'Ufficio centrale e agli onorevoli nostri colleghi che vi assistevano, essere quella una redazione opportuna e conveniente.

Quindi, giacchè si è parlato latino dai giuristi, dirò anch'io la mia parola: abbiamo la sciato e lasciamo *in conditione juris*.

PRESIDENTE. Domando all'onor. senatore Riberi se mantiene la sua proposta.

Senatore RIBERI. Io vorrei che si interrogassero tutti quelli che hanno fatto e fanno parte delle Deputazioni provinciali, perchè sono certo che essi direbbero che sono convinti come lo sono io, dei gravi inconvenienti da me accennati e della necessità ed urgenza di colmare una lacuna in ordine alle liberalità fatte per l'impianto di asili.

Io dichiaro però che, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'egregio ed autorevole relatore, e sperando che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà occuparsi della grave questione, e provvedere, ritiro l'articolo da me proposto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'onor. senatore Riberi di avere ritirata la sua proposta.

Sono dello stesso avviso dell'onor. senatore Miraglia, che l'art. 29 della legge sulle Opere pie basti a dare alle Congregazioni di carità ogni diritto nel caso di lasciti a favore delle Opere medesime. Non mi fa impressione la sentenza citata dall'onor. Riberi.

Qualche volta anche l'autorità giudiziaria può errare. L'argomento però è gravissimo e il trattarlo ora e prendere una deliberazione, sarebbe fare opera inopportuna ed incompleta. Prometto però all'onor. senatore Riberi, che se io mi troverò ancora a questo posto quando sarà presentato il progetto di legge sulle Opere pie, anche a questo argomento sarà provveduto. Non ho altro da dire.

Senatore FERRARIS, *relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *relatore*. L'onor. senatore Pierantoni dirigevaci cortesi parole intorno al modo con cui l'Ufficio centrale aveva in fine accolte le sue considerazioni.

Però egli ha emesso una proposizione su cui credo di spiegarmi per evitare ogni equivoco.

Capisco che le ragioni individuali non sono quelle che servono all'interpretazione e tanto meno per dare efficacia alla legge; tuttavia è opportuno - giacchè una proposizione mi parve da lui emessa, alla quale io non potrei sottoscrivere e credo non sottoscrivano i miei colleghi - che venga chiarita.

La proposizione sarebbe questa:

Egli dice, approvando l'articolo primo, è inteso che il solo regolamento organico debba essere sottoposto all'approvazione. Non so quello che dirà la legge futura, ma la legge attuale attribuisce al potere esecutivo l'approvazione dei regolamenti organici.

Sopra questo non vi è difficoltà, ma, data l'esistenza di un'Opera pia, l'art. 5, numero 1° della legge 3 agosto 1862 stabilisce che sono approvati dalla Deputazione provinciale i regolamenti amministrativi.

Ai regolamenti amministrativi questa legge non provvede, lascia le cose nello stato attuale *juris*.

La legge dice che i regolamenti organici debbono essere approvati sopra proposta del Ministero dell'interno e la legge ha aggiunto: *sentito il Ministero della pubblica istruzione*.

Questa è l'unica variazione che viene fatta.

Ma, data l'esistenza di un'Opera pia, questa resta sottoposta alla disposizione della legge antica, cioè del 1862.

Dunque è inteso allora che resta incolume l'applicazione del numero 1° dell'art. 5 su ricordato.

La mia osservazione vale precisamente perchè non sia frainteso il concetto della legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io ho l'onore di far parte della Commissione governativa per la riforma della legge sulle Opere pie, e do la mia parola all'onorevole mio collega il senatore Riberi che mi farà un dovere di portare questa questione in modo speciale avanti alla Commissione stessa, perchè, prima di compiere il suo lavoro, che è ormai a buon termine, tenga in massima considerazione la sua proposta.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Rileggo l'art. 2:

Art. 2.

La vigilanza per l'esecuzione dei regolamenti, quanto agli istituti eretti in ente morale, o subsidiati dal Governo, sarà esercitata, a norma della presente legge, dalle autorità governative e comunali.

La detta vigilanza, quanto agli istituti non eretti in ente morale e sostenuti da private

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1887

oblazioni, sarà esercitata soltanto per la parte che riguarda la morale e l'igiene.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Domani si voterà a squittinio segreto questo disegno di legge.

Dichiaro chiusa la votazione fatta oggi, e si procede alla numerazione dei voti.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza »:

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	3

(Approvato)

Domani alle ore 3 seduta pubblica.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge relativo a provvedimenti per gli asili infantili.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le Convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera;

Proroga dei termini fissati per l'affranca-mento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane;

Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina.

Interpellanza del senatore Finali al ministro dell'istruzione pubblica, intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori negli istituti scolastici, che da comunali e provinciali vennero convertiti in istituti governativi.

Discussione del progetto di legge per disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20 pom.).